

arch. Angelo Chifari

via Simone Martini 79
80128 NAPOLI
Cell. +393492325985

Tel./Fax +3908119257777

E-mail: arch.angelochifari@gmail.com

PEC: angelo.chifari@archiworldpec.it

via Cesina 4

80016 Marano di Napoli (NA)

P.IVA: 06542121212



ASTE
GIUDIZIARIE®



ASTE
GIUDIZIARIE®

TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
UFFICIO ESECUZIONI IMMOBILIARI
III CANCELLERIA CIVILE

ASTE
GIUDIZIARIE®

ASTE
GIUDIZIARIE®

RELAZIONE DI STIMA DELL'ESPERTO

ASTE R.G.E. 153/2024/EI
GIUDIZIARIE® Promossa da

ASTE
GIUDIZIARIE®

██

contro

████████████████████ e ███

ASTE
GIUDIZIARIE®

ASTE
GIUDIZIARIE®

Giudice dell'Esecuzione: Dott.ssa Lorella Triglione

Esperto Stimatore: arch. Angelo Chifari

Custode Giudiziario: avv. Michelina Pratillo

ASTE
GIUDIZIARIE®

ASTE
GIUDIZIARIE®

ASTE
GIUDIZIARIE®

ASTE
GIUDIZIARIE®

ANNO 2024

ASTE
GIUDIZIARIE®

ASTE
GIUDIZIARIE®



Sommario

Premessa	2
Svolgimento dell'incarico	2
Risposta ai quesiti	4
SEZIONE A: CONTENUTO DELL'INCARICO DELL'ESPERTO STIMATORE	4
QUESITO n. 1: identificare i diritti reali ed i beni oggetto del pignoramento.	7
QUESITO n. 2: elencare ed individuare i beni componenti ciascun lotto e procedere alla descrizione materiale di ciascun lotto.	11
QUESITO n. 3: procedere alla identificazione catastale del bene pignorato.	19
QUESITO n. 4: procedere alla predisposizione di schema sintetico-descrittivo del lotto.	24
QUESITO n. 5: procedere alla ricostruzione dei passaggi di proprietà in relazione al bene pignorato.	25
QUESITO n. 6: verificare la regolarità del bene o dei pignorati sotto il profilo edilizio ed urbanistico.	28
QUESITO N. 7: indicare lo stato di possesso attuale dell'immobile.	34
QUESITO n. 8: specificare i vincoli ed oneri giuridici gravanti sul bene.	36
QUESITO n. 9: verificare se i beni pignorati ricadano su suolo demaniale.	39
QUESITO n. 10: verificare l'esistenza di pesi od oneri di altro tipo.	40
QUESITO n. 11: fornire ogni informazione utile sulle spese di gestione dell'immobile e su eventuali procedimenti in corso.	41
QUESITO n. 12: procedere alla valutazione dei beni.	42
QUESITO n. 13: procedere alla valutazione di quota indivisa per gli immobili pignorati per la sola quota.	47
QUESITO n. 14: acquisire le certificazioni di stato civile, dell'ufficio anagrafe e della Camera di Commercio e precisare il regime patrimoniale in caso di matrimonio.	48
Conclusioni	49
Scheda di riepilogo	50
Elenco allegati	51



RELAZIONE DI STIMA

Illustrissimo Sig. G.E. Dott.ssa Lorella Triglione della III Sezione Cancelleria Civile.

Premessa

Il G.E. Dott. Alessandro Auletta con provvedimento del giorno 26 giugno 2024 nominava il sottoscritto arch. Angelo Chifari, con studio in Napoli alla via Simone Martini n. 79 ed iscritto all'Ordine degli Architetti della Provincia di Napoli con il n.9959, Esperto Stimatore in virtù dell'iscrizione all'Albo Nazionale dei Consulenti Tecnici di Ufficio del Tribunale di Napoli Nord n.76, nella procedura esecutiva R.G.E. 153/2024/EI promossa da [REDACTED] (creditore procedente) contro [REDACTED] e [REDACTED] (debitori eseguiti), invitandolo ad accettare l'incarico al fine di redigere la presente relazione di stima relativa al seguente bene oggetto di pignoramento:

- **Abitazione di tipo civile, ubicata in Giugliano in Campania (NA) alla via Niccolò Copernico 1 (già via Marchesella 40) piano primo int. 2, censita al N.C.E.U. del Comune di Giugliano in Campania (NA) al foglio 63 part. 164 sub. 4 categoria A/2 vani 5,5 e superficie catastale di 116 mq.**

Svolgimento dell'incarico

Dopo aver ricevuto l'incarico, lo scrivente accedeva alla piattaforma online giustizia.it per estrarre copia degli atti del procedimento esecutivo de quo allegati al fascicolo d'Ufficio.

Successivamente veniva fissato congiuntamente con il Custode Giudiziario, avv. Michelina Pratillo, l'inizio delle operazioni peritali per il giorno 9 luglio 2024 alle ore 16:30.

Il giorno stabilito il sottoscritto, unitamente al Custode Giudiziario, si recava presso i luoghi oggetto di pignoramento siti in Giugliano in Campania (NA) alla via Niccolò Copernico 1 (già via Marchesella 40).

Dopo aver constatato l'assenza di entrambi i debitori eseguiti si rilevava la presenza del Sig. [REDACTED] e della sig.ra [REDACTED] che dichiaravano di occupare l'immobile unitamente al proprio nucleo familiare a titolo gratuito (i debitori eseguiti risultano essere i genitori della sig.ra [REDACTED]).

Dopo aver brevemente illustrato ai presenti i compiti dell'esperto stimatore, lo scrivente eseguiva l'ispezione del cespite dandone testimonianza attraverso rilievi metrici e fotografici. Le operazioni di rilievo si concludevano nello stesso giorno alle ore 18:10.

In separata sede il sottoscritto eseguiva accurate ricerche relative all'immobile oggetto di pignoramento, consistenti in:

- Acquisizione delle informazioni e dei documenti relativi alla regolarità urbanistica del cespite presso l'Ufficio Tecnico del Comune di Giugliano in Campania (NA);
- Acquisizione telematica delle visure ipotecarie dell'immobile pignorato;
- Acquisizione telematica delle visure e della planimetria catastale;

- Acquisizione del certificato di stato di famiglia dei debitori presso l'Ufficio Anagrafe del Comune di Giugliano in Campania (NA);
- Acquisizione del certificato di Matrimonio con annotazioni a margine dei debitori presso l'Ufficio Stato Civile del Comune di Giugliano in Campania (NA);
- Acquisizione del titolo di provenienza del bene (atto di compravendita) presso l'Archivio Notarile di Napoli;
- Indagini di mercato presso agenzie immobiliari di zona.

ASTE
GIUDIZIARIE®



Risposta ai quesiti

SEZIONE A: CONTENUTO DELL'INCARICO DELL'ESPERTO STIMATORE

Il giudice dell'esecuzione incarica l'esperto stimatore di provvedere agli adempimenti di seguito indicati:

Controllo: verificare la completezza della documentazione depositata ex art. 567 c.p.c.

In particolare, l'esperto deve precisare in primo luogo:

- se il creditore procedente abbia optato per il deposito dei **certificati della Conservatoria dei RR.II. sulle iscrizioni e trascrizioni gravanti sul bene pignorato;**

oppure:

- se il creditore procedente abbia optato per il deposito di **certificazione notarile sostitutiva.**

Nel primo caso (**certificati delle iscrizioni e trascrizioni**), l'esperto deve precisare in riferimento a ciascuno degli immobili pignorati:

- se la **certificazione delle iscrizioni** si estenda per un periodo pari ad almeno venti anni a ritroso dalla trascrizione del pignoramento e sia stata richiesta in relazione a ciascun soggetto che risulti proprietario (sulla scorta dei pubblici registri immobiliari) per il periodo considerato;

- se la **certificazione delle trascrizioni** (sia a favore, che contro) risalga sino ad un atto di acquisto derivativo od originario che sia stato trascritto in data antecedente di almeno venti anni la trascrizione del pignoramento e sia stata richiesta in relazione a ciascun soggetto che risulti proprietario (sulla scorta dei pubblici registri immobiliari) per il periodo considerato.

Nel secondo caso (**certificazione notarile sostitutiva**), l'esperto deve precisare in riferimento a ciascuno degli immobili pignorati:

- se la **certificazione** risalga sino ad un atto di acquisto derivativo od originario che sia stato trascritto in data antecedente di almeno venti anni la trascrizione del pignoramento.

In secondo luogo, l'esperto deve precisare se il creditore procedente abbia depositato l'**estratto catastale attuale** (relativo cioè alla situazione al giorno del rilascio del documento) e l'**estratto catastale storico** (estratto che deve riguardare il medesimo periodo preso in considerazione dalla certificazione delle trascrizioni: il periodo cioè sino alla data dell'atto di acquisto derivativo od originario antecedente di almeno venti anni la trascrizione del pignoramento).

Nel caso di deposito della certificazione notarile sostitutiva, l'esperto deve precisare se i dati catastali attuali e storici degli immobili pignorati siano indicati nella detta certificazione.

L'esperto dovrà **immediatamente segnalare al G.E.** nel modulo di controllo della documentazione se il creditore procedente anziché produrre la documentazione ipocatastale o la certificazione notarile sostitutiva si sia limitato ad allegare **mere ispezioni ipotecarie telematiche** contenenti l'elenco sintetico delle formalità risultanti sull'immobile pignorato, atteso che l'art. 567 c.p.c. impone il deposito dei certificati delle iscrizioni e trascrizioni relative all'immobile nonché dell'estratto del catasto, vale a dire, rispettivamente, di una attestazione, proveniente da pubblico ufficiale, relativa alle risultanze dei registri immobiliari nonché della copia conforme, sempre con attestazione di un pubblico ufficiale, di una parte del registro del catasto. Poiché l'art. 567 c.p.c. impone l'allegazione esclusivamente della certificazione, la circostanza che siano stati depositati dal creditore solo documenti, quali le **visure**, che non sono affatto contemplati dalla norma, dovrà essere immediatamente segnalata al G.E. dall'esperto il quale dovrà interrompere ogni ulteriore attività.

In terzo luogo, l'esperto deve precisare se il creditore procedente abbia depositato il **certificato di stato civile** dell'esecutato.

In difetto, l'esperto deve procedere all'immediata acquisizione dello stesso, precisando nel modulo di controllo della documentazione lo stato civile dell'esecutato come risultante dal certificato.

Nel caso di rapporto di esistenza di rapporto di coniugio, sempre in sede di controllo preliminare (e fermo restando quanto richiesto in risposta al quesito n. 14) l'esperto deve acquisire il **certificato di matrimonio** rilasciato dal Comune del luogo in cui sia stato celebrato, con indicazione delle annotazioni a margine.

Laddove risulti che alla data dell'acquisto l'esecutato fosse coniugato in regime di comunione legale ed il pignoramento non sia stato notificato al coniuge comproprietario, l'esperto

indicherà tale circostanza nel modulo di controllo della documentazione di seguito indicato, al fine di consentire al giudice l'adozione dei provvedimenti necessari.

L'esperto deve procedere al controllo della completezza della documentazione depositata ex art. 567 c.p.c. **entro trenta (30) giorni dall'accettazione dell'incarico**, depositando il modulo di "CONTROLLO DOCUMENTAZIONE", in uso presso l'Ufficio.

Il modulo in questione deve essere depositato con la denominazione "CONTROLLO DOCUMENTAZIONE" e, segnatamente, l'indicazione – sia nella denominazione del "file" dell'atto trasmesso telematicamente, sia nell'intestazione dello stesso, sia infine nell'oggetto della PEC – di una delle seguenti diciture:

"CONTROLLO DOCUMENTAZIONE – NO ATTI AL G.E.", nel caso di esito POSITIVO del controllo sopra indicato;

"CONTROLLO DOCUMENTAZIONE – SI ATTI AL G.E.", nel caso di esito NEGATIVO del controllo sopra indicato.

In tale seconda ipotesi, l'esperto deve segnalare analiticamente i documenti mancanti o inidonei ed in particolare l'eventuale mancanza di continuità delle trascrizioni.

A quest'ultimo riguardo, si rappresenta all'attenzione dell'esperto stimatore che, in caso di esito negativo del controllo preliminare sopra indicato, l'esperto è tenuto ad acquisire preventivamente la documentazione mancante (in particolare, i certificati di stato civile ed i certificati catastali): la segnalazione "CONTROLLO DOCUMENTAZIONE – SI ATTI AL G.E." dovrà essere fatta ESCLUSIVAMENTE laddove l'integrazione della documentazione compiuta dall'esperto evidenzia una situazione diversa da quella presa in considerazione con fatto di pignoramento (ad esempio: l'appartenenza del bene anche al coniuge in comunione legale al quale il pignoramento non sia stato notificato; l'appartenenza del bene ad uno solo degli esecutati; l'erroneità dell'indicazione dei dati catastali; ecc.).

Lo scrivente ha eseguito preliminarmente il controllo della documentazione depositata dal creditore procedente ex art. 567 c.p.c.¹:

In dettaglio, nel fascicolo d'Ufficio è stata rilevata la presenza della seguente documentazione:

- **Certificazione notarile ex art. 567, comma 2 c.p.c. a firma del notaio Niccolò Tiecco, iscritto presso il Collegio Notarile di Perugia, depositata il 9 maggio 2024;**
- **Estratto di mappa catastale (VAX).**

La certificazione riporta i dati catastali attuali e storici del cespite pignorato.

L'esame della documentazione notarile consente di affermare quanto segue:

- Il periodo esaminato riguarda il ventennio antecedente la data di trascrizione del pignoramento e risale ad un titolo di provenienza trascritto in data antecedente il ventennio;
- La certificazione, riguardante il bene pignorato, con riferimento alle trascrizioni ed alle iscrizioni riguardanti i debitori ed i suoi danti causa, complete di data, numeri di registro particolare e generale, nominativo dei soggetti esaminati e annotamenti;
- Non si rilevano nel ventennio atti di provenienza *mortis causa* o *inter vivos* a carattere non traslativo.

¹ "Art. 567, comma 2, c.p.c. - Il creditore che richiede la vendita deve provvedere, entro centoventi giorni dal deposito del ricorso, ad allegare allo stesso l'estratto del catasto, nonché i certificati delle iscrizioni e trascrizioni relative all'immobile pignorato effettuate nei venti anni anteriori alla trascrizione del pignoramento; tale documentazione può essere sostituita da un certificato notarile attestante le risultanze delle visure catastali dei registri immobiliari."

Nella documentazione d'Ufficio non erano presenti il certificato di residenza storico, il certificato di stato di famiglia e il certificato di matrimonio con le annotazioni a margine relative agli esecutati che lo scrivente ha opportunamente richiesto e acquisito presso i rispettivi Uffici Comunali.

L'atto di **pignoramento** Immobiliare trascritto al n. 16653 del giorno 26/04/2024 a favore di [REDACTED] con sede in Torino e contro [REDACTED] nato a [REDACTED] il [REDACTED] e [REDACTED] nata a [REDACTED] il [REDACTED], notificato dall'Ufficiale Giudiziario di Tribunale Napoli Nord di Aversa, in data 28/03/2024 rep.2490, grava sul seguente immobile:

- **Abitazione di tipo civile, ubicata in Giugliano in Campania (NA) alla via Niccolò Copernico 1 (già via Marchesella 40) piano primo int. 2, censita al N.C.E.U. del Comune di Giugliano in Campania (NA) al foglio 63 part. 164 sub. 4.**

Il pignoramento è stato azionato in virtù di **ipoteca volontaria** n. 3428 del 03/08/2012 favore di BANCO DI NAPOLI S.P.A. con sede in Napoli, e contro i sig.ri [REDACTED] nato a [REDACTED] il [REDACTED] e [REDACTED] nata a [REDACTED] il [REDACTED], derivante da **concessione a garanzia di mutuo**; durata 20 anni, come da atto notarile pubblico a rogito del dott. Monda Alfonso, Notaio in Napoli, in data 31/07/2012 rep.179655/36770 iscritta il 26/02/2008 ai nn. 11754/2131.

Dalle visure catastali effettuate risulta che gli attuali proprietari dell'immobile sono i debitori esecutati per la piena quota di proprietà (1/2 ciascuno)

Tale bene è pervenuto agli esecutati in virtù del seguente titolo:

Atto di Compravendita a rogito del dott. Monda Alfonso, Notaio in Napoli, del 31/07/2012 rep.179654/36769, trascritto presso l'Agenzia del Territorio - Servizio di Pubblicità Immobiliare di Napoli 2 il 03/08/2012 al n. 26530 di formalità a favore dei sig.ri [REDACTED] nato a [REDACTED] il [REDACTED] per i diritti di 1/2 di piena proprietà e [REDACTED] nata a [REDACTED] il [REDACTED] per i diritti di 1/2 di piena proprietà e contro i sig.ri [REDACTED] nato a [REDACTED] il [REDACTED] (per i diritti di 1/2 di piena proprietà) e [REDACTED] nata a [REDACTED] il [REDACTED] (per i diritti di 1/2 di piena proprietà).

QUESITO n. 1: identificare i diritti reali ed i beni oggetto del pignoramento.

L'esperto deve precisare quali siano i **diritti reali** (piena proprietà; nuda proprietà; usufrutto; intera proprietà; quota di $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{4}$; ecc.) ed i **beni oggetto del pignoramento**.

In ordine al primo profilo (**diritti reali pignorati**), l'esperto deve precisare se il diritto reale indicato nell'atto di pignoramento corrisponda a quello in titolarità dell'esecutato in forza dell'atto d'acquisto trascritto in suo favore.

Al riguardo:

- qualora l'atto di pignoramento rechi l'indicazione di un **diritto di contenuto più ampio** rispetto a quello in titolarità dell'esecutato (ad esempio: piena proprietà in luogo della nuda proprietà o dell'usufrutto o della proprietà superficaria; intera proprietà in luogo della quota di $\frac{1}{2}$; quota di $\frac{1}{2}$ in luogo della minor quota di $\frac{1}{4}$; ecc.), l'esperto proseguirà nelle operazioni di stima assumendo come oggetto del pignoramento il diritto quale effettivamente in titolarità del soggetto esecutato (anche ai fini della stima);

- qualora l'atto di pignoramento rechi l'indicazione di un **diritto di contenuto meno ampio** rispetto a quello in titolarità dell'esecutato (ad esempio: nuda proprietà in luogo della piena proprietà conseguente al consolidamento dell'usufrutto; quota di $\frac{1}{2}$ in luogo dell'intera proprietà; quota di $\frac{1}{4}$ in luogo della maggior quota di $\frac{1}{2}$; ecc.), l'esperto sospenderà le operazioni di stima, dandone immediata comunicazione al G.E. per le determinazioni sul prosieguo.

In ordine al secondo profilo (**beni pignorati**), in risposta al presente quesito l'esperto deve precisare unicamente l'oggetto del pignoramento assumendo come riferimento i dati di identificazione catastale indicati nell'atto di pignoramento (senza procedere alla descrizione materiale del bene, descrizione alla quale dovrà invece procedersi separatamente in risposta al quesito n. 2).

Al riguardo:

- nell'ipotesi di "**difformità formali**" dei dati di identificazione catastale (**dati indicati nell'atto di pignoramento diversi da quelli agli atti del catasto alla data del pignoramento medesimo**), l'esperto dovrà precisare la difformità riscontrata:

- nel caso in cui l'atto di pignoramento rechi l'indicazione del bene con dati di identificazione catastali completamente errati (indicazione di foglio catastale inesistente o corrispondente ad altra zona; indicazione di p.lla catastale inesistente o corrispondente a bene non in titolarità dell'esecutato; indicazione di sub catastale inesistente o corrispondente a bene non in titolarità dell'esecutato), l'esperto sospenderà le operazioni di stima, dandone immediata comunicazione al G.E. per le determinazioni sul prosieguo (depositando altresì la documentazione acquisita);
- nel caso in cui l'atto di pignoramento rechi l'indicazione del bene secondo una consistenza catastale non omogenea rispetto a quella esistente alla data del pignoramento (segnatamente: indicazione del bene con i dati del Catasto Terreni laddove sul terreno vi era già stata edificazione di fabbricato oggetto di autonoma individuazione al Catasto Fabbricati), l'esperto sospenderà le operazioni di stima, dandone immediata comunicazione al G.E. per le determinazioni sul prosieguo (depositando altresì la documentazione acquisita);
- nel caso in cui l'atto di pignoramento rechi l'indicazione del bene secondo una consistenza catastale omogenea ma difforme rispetto a quella esistente alla data del pignoramento (indicazione di p.lla del C.F. o del C.T. già soppressa e sostituita da altra p.lla; indicazione di sub del C.F. già soppresso e sostituito da altro sub), l'esperto preciserà:
 - se la variazione catastale intervenuta prima del pignoramento abbia avuto *carattere meramente nominale* (nel senso cioè che non abbia comportato variazione della planimetria catastale corrispondente: ad esempio, variazione per modifica identificativo-allineamento mappe), nel qual caso l'esperto proseguirà nelle operazioni di stima;
 - se la variazione catastale intervenuta prima del pignoramento abbia avuto *carattere sostanziale* (nel senso cioè che abbia comportato variazione della planimetria catastale corrispondente: ad esempio, fusione e modifica), l'esperto informerà immediatamente il G.E. per le determinazioni sul prosieguo, producendo tutta la documentazione necessaria per la valutazione del caso;

- nell'ipotesi di **"difformità sostanziali"** dei dati di identificazione catastale (**difformità della situazione di fatto rispetto alla planimetria di cui ai dati di identificazione catastale**: ad esempio, fabbricato interamente non accatastato al C.F.; vani non indicati nella planimetria; diversa distribuzione di fatto dei vani, ecc.), l'esperto proseguirà nelle operazioni di stima assumendo come oggetto del pignoramento il bene quale effettivamente esistente (rinviando alla risposta al quesito n. 3 per l'esatta descrizione delle difformità riscontrate).

In ogni caso, l'esperto deve assumere come dati di riferimento unicamente l'indicazione del **comune censuario, foglio, p.la e sub catastali**.

I dati di altro tipo (rendita catastale; classamento; ecc.) e le relative modifiche non devono essere presi in considerazione dall'esperto.

In particolare, quindi, le variazioni intercorse quanto alla rendita; classamento; ecc. non devono essere riportate nel testo della relazione.

Al fine dell'esatta individuazione dei fabbricati e dei terreni oggetto di pignoramento, l'esperto stimatore deve sempre effettuare una **sovrapposizione delle ortofoto o delle foto satellitari**, reperibili anche sul web, con le mappe catastali elaborate dalla SOGEI.

L'esperto deve darne esplicitamente atto nella relazione in risposta al presente quesito ed inserire le sovrapposizioni effettuate sia nel testo della relazione, che negli allegati alla stessa.

Nel caso in cui i beni oggetto di pignoramento siano interessati (in tutto od in parte) da procedure di **espropriazione per pubblica utilità**, l'esperto acquisirà la relativa documentazione presso gli uffici competenti e fornirà adeguata descrizione delle porzioni interessate dalle dette procedure (stralciandole dalla descrizione).

In risposta a tale quesito, l'esperto deve poi procedere alla **formazione** – sulla base delle caratteristiche dei beni pignorati ed in ogni caso in modo da assicurare la maggiore appetibilità sul mercato degli stessi – di **uno o più lotti per la vendita**, indicando per ciascun immobile compreso nel lotto almeno **tre confini** ed i **dati di identificazione catastale (con indicazione in tal caso, unicamente dei dati di identificazione attuali)**.

I confini del bene devono essere menzionati con precisione, preferibilmente mediante l'esatta indicazione dei dati catastali degli immobili confinanti (foglio, p.la, sub) od altri elementi certi (ad esempio: via; strada; ecc.). L'esperto non deve limitarsi a riportare genericamente la dizione "immobile confinante con fondo agricolo, con proprietà aliena, ecc."


Nella **formazione dei lotti**, laddove sia indispensabile e comunque previa istanza scritta da rivolgersi al G.E. (in cui siano specificamente indicate e motivate le esigenze di indispensabilità) ed autorizzazione dello stesso, procederà altresì alla realizzazione del frazionamento e dell'accatastamento, allegando alla relazione estimativa i tipi debitamente approvati dall'Ufficio Tecnico Erariale.

Nella formazione dei lotti (unico o plurimi) l'esperto deve assicurare la maggiore appetibilità dei beni. In particolare, la suddivisione in lotti deve essere evitata laddove l'individuazione di un unico lotto renda più appetibile il bene sul mercato. In ogni caso, l'esperto deve evitare nei limiti del possibile la costituzione di servitù di passaggio.

Il bene oggetto di pignoramento consiste nella piena ed intera proprietà di un appartamento ubicato al piano primo salendo le scale a destra di un fabbricato sito nel Comune di Giugliano in Campania (NA) alla via Niccolò Copernico 1 (già via Marchesella 40).


Dal punto di vista catastale l'immobile è censito al N.C.E.U del Comune di Giugliano in Campania (NA) al foglio 63 part. 164 sub. 4.

Ai fini dell'esatta individuazione dell'immobile staggito, si riporta l'estratto di mappa catastale e l'immagine satellitare estrapolata da Google Maps e la sovrapposizione di tali grafici.



Estratto di mappa catastale Foglio 63, particella 2336

L'estratto di mappa catastale evidenzia che l'intero fabbricato risulta riportato in maniera corretta in mappa.



Ortofoto Google Maps



Sovrapposizione estratto di mappa catastale (arancione) – Ortofoto Google Maps

Sulla scorta della documentazione catastale estrapolata, l'atto esecutivo ha correttamente pignorato il diritto di piena proprietà degli esecutati.

Ai fini della definizione dei lotti di vendita, si costituisce un unico lotto così definito:

LOTTO DI VENDITA:

Piena ed intera proprietà dell'immobile sito in Giugliano in Campania (NA) alla via Niccolò Copernico 1 (già via Marchesella 40) piano primo int. 2, censita al N.C.E.U. del Comune di Giugliano in Campania (NA) al foglio 63 part. 164 sub. 4.

QUESITO n. 2: elencare ed individuare i beni componenti ciascun lotto e procedere alla descrizione materiale di ciascun lotto.

L'esperto deve procedere alla **descrizione materiale** di ciascun lotto, mediante l'esatta indicazione della **tipologia** di ciascun immobile, della sua **ubicazione** (città, via, numero civico, piano, eventuale numero d'interno), degli **accessi**, delle eventuali **pertinenze** (previo accertamento del vincolo pertinenziale sulla base delle planimetrie allegata alla denuncia di costruzione presentata in catasto, della scheda catastale, delle indicazioni contenute nell'atto di acquisto nonché nella relativa nota di trascrizione e dei criteri oggettivi e soggettivi di cui all'art. 817 c.c.), degli **accessori**, degli eventuali millesimi di parti comuni, specificando anche il contesto in cui essi si trovano, le caratteristiche e la destinazione della zona e dei servizi da essa offerti nonché le caratteristiche delle zone confinanti.

Con riguardo alle **pertinenze** ed in linea di principio, l'esperto non procederà alla descrizione di beni dotati di autonomo identificativo catastale (salvo che si tratti di beni censiti come "beni comuni non censibili").

Con riferimento al singolo bene, devono essere indicate eventuali **dotazioni condominiali** (es. posti auto comuni; giardino; ecc.), la tipologia, l'altezza interna utile, la composizione interna, la superficie netta, il coefficiente utilizzato ai fini della determinazione della superficie commerciale, la superficie commerciale medesima, l'esposizione, le condizioni di manutenzione, le caratteristiche strutturali, nonché le caratteristiche interne di ciascun immobile, precisando per ciascun elemento l'attuale stato di manutenzione e – per gli impianti – la loro rispondenza alla vigente normativa e, in caso contrario, i costi necessari al loro adeguamento.

In particolare, l'esperto deve precisare se l'immobile sia dotato di **attestato di prestazione energetica** e quantificare – in caso di assenza – i costi per l'acquisizione dello stesso.

Per i terreni pignorati deve essere evidenziata la loro eventuale situazione di **fondi interclusi** (laddove circondati da fondi altrui e senza uscita sulla via pubblica) da terreni limitrofi appartenenti a terzi o comunque non oggetto della espropriazione in corso, anche se di proprietà dello stesso esecutato.

La medesima circostanza deve essere evidenziata in relazione ad esempio a fabbricati per i quali l'accesso con mezzi rotabili sia possibile solamente attraverso il passaggio su cortile di proprietà esclusiva di un terzo o dell'esecutato medesimo e che non sia stato pignorato.

Nella descrizione dello stato dei luoghi in risposta al presente quesito, l'esperto deve sempre inserire già nel corpo della relazione (e non solamente tra gli allegati) un numero sufficiente di fotografie. L'inserimento delle fotografie nel corpo della relazione mira infatti a rendere agevole la comprensione della descrizione fornita.


Le fotografie saranno altresì inserite tra gli allegati alla relazione.

In risposta al presente quesito, l'esperto deve procedere altresì alla predisposizione di **planimetria dello stato reale dei luoghi**.

Anche la planimetria deve essere inserita sia in formato ridotto nel testo della relazione (in modo da rendere agevole la comprensione della descrizione fornita), sia in formato ordinario in allegato alla relazione medesima

• Caratteristiche dell'area di ubicazione

Il Comune di Giugliano in Campania che conta circa 120.000 abitanti è il più esteso dei comuni della provincia di Napoli. Tale comune è ben collegato ai principali centri urbani della Regione Campania mediante la S.S. 162 NC "Asse Mediano" e dalla S.P. 1 della Provincia di Napoli e Caserta.



Inoltre, è sede di una stazione della linea metropolitana “arcobaleno” del sistema integrato di trasporti che consente il collegamento con la linea 1 della metropolitana ANM della città di Napoli.

Il fabbricato che contiene il bene oggetto di pignoramento è ubicato in zona semi-centrale del Comune di Giugliano in Campania (NA), facilmente raggiungibile dal centro della città da cui dista meno di 1 km.

La zona in esame, caratterizzata da una destinazione prevalentemente residenziale, è dotata di tutti i servizi essenziali, quali attività commerciali, scuole, farmacie, ufficio postale, ospedale ecc.

L’edificio di cui l’immobile staggito è parte integrante è stato realizzato con struttura in c.a. intelaiata e solai latero-cementizi gettati in opera e si sviluppa su 4 piani fuori terra.



Edificio via Nicolò Copernico n. 1 – Giugliano in Campania (NA)

Prima di descrivere la consistenza dei beni staggiati, si ritiene opportuno specificare le seguenti definizioni:

- **Superficie utile:** la superficie di pavimento degli alloggi è misurata al netto di muratura, pilastri, tramezzi, sguinci, vani porta e finestre, di eventuali scale interne, di logge o di balconi;
- **Superficie dei balconi:** la superficie dei balconi è quella misurata per l'effettivo sviluppo, al netto di muratura e pilastri;
- **Superficie catastale e/o commerciale:** essa è calcolata così come indicato nei criteri generali del DPR 138/1998 "Norme Tecniche per la determinazione delle superficie catastale delle unità immobiliari a destinazione ordinaria". In particolare si è proceduto calcolando per intero la superficie circoscritta dai muri interni e quelli perimetrali esterni, computati per intero fino ad uno spessore massimo di 50 cm, mentre i muri in comunione nella misura del 50 per cento fino ad uno spessore massimo di 25 cm muri di confine. Per quanto riguarda i coefficienti di omogeneizzazione relativi alle parti di superficie non residenziale, si è fatto riferimento all'allegato C del suddetto DPR.




GRUPPI DI CATEGORIE DPR 138/1998	CATEGORIE ATTUALI	CALCOLO SUPERFICIE (ALLEGATO C, DPR 138/1998)
R <i>Unità immobiliari a destinazione abitativa di tipo privato e locali destinati a funzioni complementari</i>	<ul style="list-style-type: none"> A/1 - Abitazioni di tipo signorile A/2 - Abitazioni di tipo civile A/3 - Abitazioni di tipo economico A/4 - Abitazioni di tipo popolare A/5 - Abitazioni di tipo ultrapopolare A/6 - Abitazioni di tipo rurale A/7 - Abitazioni in villini A/8 - Abitazioni in ville A/9 - Castelli, palazzi di pregio artistico e storico A/11 - Abitazioni e alloggi tipici dei luoghi C/6 - Stalle, scuderie, rimesse, autorimesse 	<p>Somma della superficie dei:</p> <p>a) vani principali e accessori a servizio diretto (bagni, ripostigli, ingressi, corridoi, etc);</p> <p>b) vani accessori a servizio indiretto dei principali (soffitte, cantine e simili) in misura pari al 50% se comunicanti con i vani principali o 25% se non comunicanti;</p> <p>c) balconi, terrazzi e simili di pertinenza esclusiva in misura pari al 30%, fino a 25 mq e al 10% per la quota eccedente, se comunicanti con i vani principali (negli altri casi rispettivamente al 15% fino a 25 mq e al 5% per la quota eccedente);</p> <p>d) area scoperta o assimilata di pertinenza esclusiva dell'unità immobiliare, nella misura del 10% fino alla superficie dei vani principali e accessori a servizio diretto e del 2% per la parte eccedente;</p> <p>e) vani accessori a servizio diretto dei posti auto in misura pari al 50%.</p>
P <i>Unità immobiliari a destinazione pubblica o di interesse collettivo</i>	<ul style="list-style-type: none"> B/1 - Collegi e convitti, educandati, ricoveri, orfanotrofi, ospizi, caserme, conventi, seminari B/2 - Case di cura e ospedali B/3 - Prigioni e riformatori B/4 - Uffici pubblici B/5 - Scuole e laboratori scientifici B/6 - Biblioteche, pinacoteche, musei, gallerie, accademie B/7 - Cappelle ed oratori 	<p>Somma della superficie dei:</p> <p>a) vani principali e accessori a servizio diretto (bagni, ripostigli, ingressi, corridoi, etc);</p> <p>b) vani accessori a servizio indiretto dei principali (soffitte, cantine e simili) in misura pari al 50% se comunicanti con i vani principali o 25% se non comunicanti;</p> <p>c) balconi, terrazzi e simili di pertinenza esclusiva in misura pari al 10%;</p> <p>d) vani accessori a servizio diretto dei posti auto in misura pari al 50%.</p>
T <i>Unità immobiliari a destinazione terziaria</i>	<ul style="list-style-type: none"> A/10 - Uffici e studi privati B/8 - Magazzini sotterranei per deposito di derrate C/1 - Negozi e botteghe C/2 - Magazzini e locali di deposito C/3 - Laboratori per arti e mestieri C/4 - Fabbricati e locali per esercizi sportivi C/5 - Stabilimenti balneari e di acque curative C/7 - Tettoie chiuse o aperte 	<p>Somma della superficie dei:</p> <p>a) locali aventi funzione principale nella specifica categoria e locali accessori a servizio diretto degli stessi;</p> <p>b) locali accessori a servizio indiretto dei principali in misura pari al 50% se comunicanti con i principali o 25% se non comunicanti;</p> <p>c) balconi, terrazzi e simili in misura pari al 10%;</p> <p>d) area scoperta o assimilabile di pertinenza esclusiva alla singola unità immobiliare in misura pari al 10%.</p>

- **Dati reali**

Il bene oggetto di pignoramento consiste in una abitazione di tipo civile, ubicata in Giugliano in Campania (NA) alla via Nicolò Copernico 1 (già via Marchesella 40) piano primo int. 2, censita al N.C.E.U. del Comune di Giugliano in Campania (NA) al foglio 63 part. 164 sub. 4.

Per una migliore descrizione della consistenza metrica attuale si riporta la planimetria dello stato dei luoghi.

Planimetria dello stato dei luoghi



• Descrizione tipologia e natura del bene, calcolo superfici

- L'appartamento ha una consistenza catastale di 5,5 vani (superficie totale 116 mq);
- La categoria catastale attribuita è conforme all'attuale destinazione (civile abitazione);
- La superficie utile interna è di circa 92,24 mq con un'altezza utile di circa 2,73 m;

DESTINAZIONE D'USO	Superficie utile	Superficie non residenziale
	[m ²]	[m ²]
Cucina	18,20	
Disimpegno	5,20	
Soggiorno	25,50	
WC 1	5,47	
WC 2	4,73	
Camera 1	16,80	
Camera 2	16,34	
Balcone 1		15,99
Balcone 2		17,16
Totale [m²]	92,24	33,15

- La superficie commerciale complessiva è stata determinata con l'ausilio dei criteri generali del DPR 138/1998 ed è pari a circa 116,42 mq;
- Nel calcolo delle superfici esterne gli ampliamenti non licei evidenziati in viola (di cui si prevede la rimozione), sono stati calcolati come area non residenziale.

• Descrizione e caratteristiche del bene

- Il cespite è composto da soggiorno, cucina, due camere da letto, due bagni, disimpegno e due balconi.
- L'esposizione e la luminosità, si possono considerare sufficienti, in relazione all'orientamento e alla superficie dei singoli ambienti.

• Finiture

Le finiture dell'appartamento possono considerarsi di buon livello, in particolare:

- Gli infissi esterni sono in alluminio tipo R40 con vetro camera con oscuri tipo napoletane in ferro;
- Gli infissi interni sono stati realizzati in legno tamburato;
- La porta d'ingresso è del tipo a unico battente, dotata di blindatura e serratura di sicurezza;

- La pavimentazione ed i rivestimenti dell'appartamento sono in gres porcellanato;
- Le pareti interne dell'appartamento sono tinteggiate con colori chiari.

• Impianti

- Sono presenti l'impianto del gas, elettrico, telefonico, citofonico, tutti con canaline sottotraccia;
- Nello specifico l'ACS ed il riscaldamento sono assicurati da caldaia autonoma esterna e boiler elettrico;
- Soltanto l'ambiente soggiorno è dotato di condizionatore mono split;

A seguito dei controlli effettuati non si rileva la presenza di certificazioni di conformità alle norme vigenti degli impianti e pertanto, occorre predisporre una verifica impiantistica ed eventuale adeguamento, da effettuarsi a cura di una ditta specializzata e qualificata.

L'immobile non è dotato di A.P.E. (Attestato di Prestazione Energetica).

• Stato di manutenzione

Le condizioni generali di manutenzione del cespite possono ritenersi nel complesso discrete così come le parti comuni del fabbricato.

• Confini dell'immobile

Il cespite confina a Nord, Est e Ovest con cortile condominiale a Sud invece con ballatoio e cassa scale e con appartamento int. 3 (sub. 5).

• Stato di occupazione dell'immobile

In sede d'ispezione lo scrivente ha accertato che il cespite attualmente risulta occupato da terzi senza titolo opponibile alla procedura.

• Documentazione fotografica dello stato dei luoghi



QUESITO n. 3: procedere alla identificazione catastale del bene pignorato.

L'esperto deve procedere all'**identificazione catastale** dei beni pignorati per ciascun lotto.

Al riguardo, l'esperto:

- deve acquisire **estratto catastale anche storico** per ciascun bene aggiornato all'attualità, nonché la **planimetria catastale corrispondente** (procedendo SEMPRE al deposito della stessa tra gli allegati alla relazione o precisando eventualmente l'assenza della stessa agli atti del Catasto).

In particolare, nell'ipotesi in cui il primo atto d'acquisto anteriore di venti anni alla trascrizione del pignoramento (come indicato nella certificazione ex art. 567, secondo comma, c.p.c.) dovesse risultare antecedente alla meccanizzazione del Catasto, l'esperto dovrà produrre l'estratto catastale storico anche per il periodo precedente la meccanizzazione;

- deve ricostruire la **storia catastale** del bene, indicando le variazioni intervenute nel tempo e precisando – nel caso di immobili riportati in C.F. – la p.lla del terreno identificato al C.T. sul quale il fabbricato sia stato edificato.

A questo proposito, è sempre necessario che l'esperto precisi tutti i passaggi catastali intervenuti dalla originaria p.lla del C.T. alla p.lla attuale del C.F. (producendo sempre la relativa documentazione di supporto);

- deve precisare l'**esatta rispondenza formale** dei dati indicati nell'atto di pignoramento e nella nota di trascrizione, nonché nel negozio di acquisto, con le risultanze catastali, analiticamente indicando le eventuali difformità (quanto a foglio, p.lla e subalterno);

- deve indicare le **variazioni** (riguardanti esclusivamente i dati identificativi essenziali: comune censuario, foglio, p.lla e subalterno) che siano state eventualmente richieste dall'esecutato o da terzi o disposte di ufficio e che siano intervenute in un momento successivo rispetto alla trascrizione dei dati riportati correttamente nel pignoramento, precisando:

- se a tali variazioni corrisponda una modifica nella consistenza materiale dell'immobile (ad esempio, scorporo o frazionamento di un vano o di una pertinenza dell'unità immobiliare che vengono accorpati ad un'altra; fusione di più subalterni), nel qual caso l'esperto informerà il G.E. per le determinazioni sul prosieguo;
- se a tali variazioni non corrisponda una modifica nella consistenza materiale dell'immobile (ad esempio, riallineamento delle mappe).

In risposta al presente quesito, l'esperto deve precisare altresì le eventuali **difformità** tra la **situazione reale dei luoghi e la situazione riportata nella planimetria catastale corrispondente**.

Al riguardo, l'esperto:

- in primo luogo, deve procedere alla **sovrapposizione della planimetria** dello stato reale dei luoghi (predisposta in risposta al quesito n. 2) con la planimetria catastale;

- in secondo luogo, nel caso di riscontrate difformità:

- deve predisporre apposita **planimetria dello stato reale dei luoghi con opportuna indicazione grafica delle riscontrate difformità**, inserendo la detta planimetria sia in formato ridotto nel testo della relazione in risposta al presente quesito, sia in formato ordinario in allegato alla relazione medesima;
- deve quantificare i costi per l'eliminazione delle riscontrate difformità.

• RIFERIMENTI CATASTALI

Ricostruzione della storia catastale del cespite:

Dati della richiesta	Comune di GIUGLIANO IN CAMPANIA (Codice: E054)
Catasto Fabbricati	Provincia di NAPOLI Foglio: 63 Particella: 164 Sub.: 4

INTESTATI

1	[REDACTED]	[REDACTED]	(1) Proprietà 1/2 in regime di comunione dei beni con [REDACTED]
2	[REDACTED]	[REDACTED]	(1) Proprietà 1/2 in regime di comunione dei beni con [REDACTED]

Unità immobiliare dal 09/11/2015

N.	DATI IDENTIFICATIVI				DATI DI CLASSAMENTO							DATI DERIVANTI DA
	Sezione Urbana	Foglio	Particella	Sub	Zona Cens.	Micro Zona	Categoria	Classe	Consistenza	Superficie Catastale	Rendita	
1		63	164	4			A/2	5	5,5 vani	Totale: 116 m ² Totale: valore aree sottoste. 108 m ²	Euro 397,67	Variazione del 09/11/2015 - inserimento in visura dei dati di superficie.
Indirizzo: VIA MARCHESELLA n. 40 Interc. 2 Piano 1												
Nota: Partita: 11790 Mod.58 -												

Situazione dell'unità immobiliare dal 01/01/1992

N.	DATI IDENTIFICATIVI				DATI DI CLASSAMENTO							DATI DERIVANTI DA
	Sezione Urbana	Foglio	Particella	Sub	Zona Cens.	Micro Zona	Categoria	Classe	Consistenza	Superficie Catastale	Rendita	
1		63	164	4			A/2	5	5,5 vani		Euro 397,67 L. 770.000	VARIAZIONE del 01/01/1992 Variazione del quadro catastale.
Indirizzo: VIA MARCHESELLA n. 40 Interc. 2 Piano 1												
Nota: Partita: 11790 Mod.58 -												

Mappali Terreni Correlati
Codice Comune E034 - Foglio 63 - Partec. 1a 2336

Situazione dell'unità immobiliare dal 23/09/1991

N.	DATI IDENTIFICATIVI				DATI DI CLASSAMENTO							DATI DERIVANTI DA
	Sezione Urbana	Foglio	Particella	Sub	Zona Cens.	Micro Zona	Categoria	Classe	Consistenza	Superficie Catastale	Rendita	
1		63	164	4			A/2	5	5,5 vani		Euro 1,16 L. 2.244	CLASSAMENTO AUTOMATICO del 23/09/1991 in atti del 23/11/1992 (n. R1147/1991)
Indirizzo: VIA MARCHESELLA n. 40 Interc. 2 Piano 1												
Nota: Partita: 11790 Mod.58 -												

Situazione dell'unità immobiliare dal 25/11/1992

N.	DATI IDENTIFICATIVI				DATI DI CLASSAMENTO							DATI DERIVANTI DA
	Sezione Urbana	Foglio	Particella	Sub	Zona Cens.	Micro Zona	Categoria	Classe	Consistenza	Superficie Catastale	Rendita	
1		63	164	4								COSTITUZIONE in atti del 25/11/1992
Indirizzo: VIA MARCHESELLA n. 40 Interc. 2 Piano 1												
Nota: Partita: 11790 Mod.58 -												

L'instestazione alla data della richiesta deriva dai seguenti atti:

Situazione degli intestati dal 31/07/2012

N.	DATI ANAGRAFICI	CODICE FISCALE	DIRITTI E ONERI REALI
1	[REDACTED]	[REDACTED]	(1) Proprietà 1/1 in regime di comunione dei beni con [REDACTED]
2	[REDACTED]	[REDACTED]	(1) Proprietà 1/1 in regime di comunione dei beni con [REDACTED]
DATI DERIVANTI DA: Atto del 31/07/2012 Pubblico ufficiale MONDA ALFOI(SO) Sede NAPOLI (NA) Per numero: 17904 - COMPRAVENDITA Nota presentata in con Modello Unico n. 26230/1/2012 Registro P.I. NAPOLI 2 in atti del 03/03/2012			

Situazione degli intestati dal 25/11/1992

N.	DATI ANAGRAFICI	CODICE FISCALE	DIRITTI E ONERI REALI
1	[REDACTED]	[REDACTED]	(1) Proprietà 3/10/1000 Fianc F3107/2012
2	[REDACTED]	[REDACTED]	(1) Proprietà 5/10/1000 Fianc F3107/2012

Ricostruzione della storia catastale dell'aria di sedime:

Dati della richiesta	Comune di GIUGLIANO IN CAMPANIA (Codice: E034) Provincia di NAPOLI
Catasto Terreni	Foglio: 63 Particella: 2336

Area di enti urbani e promiscui dal 18/10/2016

N.	DATI IDENTIFICATIVI				DATI DI CLASSAMENTO				Reddito		DATI DERIVANTI DA
	Foglio	Particella	Sub	Porz.	Qualità Classe	Superficie (m ²) L. area cc	Deduc.	Domanda	Agraria		
1	63	2336	-	-	ENTE URBANO	07 19					VARIAZIONE L'UFFICIO del 18/10/2016 Protocollo: NA046447 in atti del 18/10/2016 ATTIVITA' A12 A16 B/C (n. 10221/1/2016)
Indirizzo: Annotazioni: Immobile: FPOG-A12A16											
Nota: Partita: 1											

Mappali Fabbricati Correlati
Codice Comune E034 - Foglio 63 - Particella 1849

Situazione dell'unità immobiliare dal 29/11/1986

N.	DATI IDENTIFICATIVI				DATI DI CLASSAMENTO				Reddito		DATI DERIVANTI DA
	Foglio	Particella	Sub	Porz.	Qualità Classe	Superficie (m ²) L. area cc	Deduc.	Domanda	Agraria		
1	63	2336	-	-	SEMIN ARBOR	07 19		Euro 17,27 L. 33.434	Euro 7,00 L. 15.099		FRAZIONAMENTO del 29/11/1986 in atti del 24/03/1995 (n. 119.900/1986)
Indirizzo: Nota: Partita: 20470											

Sono stati inoltre variati i seguenti immobili:
Foglio: 63 Partec. 1a 18 - Foglio 63 Partec. 1a 2335

L'intestazione alla data della richiesta deriva dai seguenti atti:

Situazione degli intestati dal 29/11/1986

N.	DATI ANAGRAFICI	CODICE FISCALE	DIRITTI E ONERI REALI
1			
2			
3			
4			
5			
6			

DATI DERIVANTI DA: FRAZIONAMENTO del 29/11/1986 in atti del 13403/1995 (n. 119.900/1986)

Situazione dell'unità immobiliare che ha originato il precedente dal 19/12/1984

N.	DATI IDENTIFICATIVI				DATI CLASSAMENTO			Reddito		DATI DERIVANTI DA
	Foglio	Particella	Sub	Porz.	Qualità Classe	Superficie(m ²) ha are ca	Deduz.	Dominicale	Agrario	
1	63	18		-	SEMIN ARBOR 1	17 26		L. 80.259	L. 36.246	FRAZIONAMENTO del 19/12/1984 in atti del 2409/1991 (n. 6990/191/965)

Modifica: Partita 20470

Sono stati inoltre variati i seguenti inaboli:

Foglio:63 Partecella:2232; Foglio:63 Partecella:2239; Foglio:63 Partecella:2240; Foglio:63 Partecella:2241; Foglio:63 Partecella:2242; Foglio:63 Partecella:2243; Foglio:63 Partecella:2244;

Situazione dell'unità immobiliare dal 19/12/1984

N.	DATI IDENTIFICATIVI				DATI CLASSAMENTO			Reddito		DATI DERIVANTI DA
	Foglio	Particella	Sub	Porz.	Qualità Classe	Superficie(m ²) ha are ca	Deduz.	Dominicale	Agrario	
1	63	18		-	SEMIN ARBOR 1	72 13		L. 335.405	L. 151.473	FRAZIONAMENTO del 19/12/1984 in atti del 2409/1991 MOD.12 N.11482 (n. 6983/192/1985)

Modifica: Partita 20470

Sono stati inoltre variati i seguenti inaboli:

Foglio:63 Partecella:2223; Foglio:63 Partecella:2224; Foglio:63 Partecella:2225; Foglio:63 Partecella:2226; Foglio:63 Partecella:2227;

Situazione dell'unità immobiliare dal 18/07/1991

N.	DATI IDENTIFICATIVI				DATI CLASSAMENTO			Reddito		DATI DERIVANTI DA
	Foglio	Particella	Sub	Porz.	Qualità Classe	Superficie(m ²) ha are ca	Deduz.	Dominicale	Agrario	
1	63	18		-	SEMIN ARBOR 1	1 20 57		L. 560.651	L. 253.197	FRAZIONAMENTO del 18/07/1991 in atti del 11/09/1991 MOD.12 N.11482 (n. 1721/192/1992)

Modifica: Partita 20470

Sono stati inoltre variati i seguenti inaboli:

Foglio:63 Partecella:1909; Foglio:63 Partecella:1910; Foglio:63 Partecella:1911; Foglio:63 Partecella:1912; Foglio:63 Partecella:1913; Foglio:63 Partecella:1915; Foglio:63 Partecella:1916; Foglio:63 Partecella:1917; Foglio:63 Partecella:1918; Foglio:63 Partecella:1919; Foglio:63 Partecella:1920; Foglio:63 Partecella:1921; Foglio:63 Partecella:1922; Foglio:63 Partecella:1923; Foglio:63 Partecella:1924; Foglio:63 Partecella:1925; Foglio:63 Partecella:1926; Foglio:63 Partecella:2523.

Situazione dell'unità immobiliare dall'impianto meccanografico

N.	DATI IDENTIFICATIVI				DATI CLASSAMENTO			Reddito		DATI DERIVANTI DA
	Foglio	Particella	Sub	Porz.	Qualità Classe	Superficie(m ²) ha are ca	Deduz.	Dominicale	Agrario	
1	63	18		-	SEMIN ARBOR 1	2 65 00		L. 1.232.250	L. 556.500	Impianto meccanografico del 12/09/1973

Modifica: Partita 1385

L'intestazione alla data della richiesta deriva dai seguenti atti:

Situazione degli intestati dal 21/04/1982

N.	DATI ANAGRAFICI	CODICE FISCALE	DIRITTI E ONERI REALI
1			(1) Proprietà 125/1000 fino al 13/01/1989
2			(1) Proprietà 250/1000 fino al 13/01/1989
3			(1) Proprietà 250/1000 fino al 13/01/1989
4			(1) Proprietà 125/1000 fino al 13/01/1989
5			(1) Proprietà 125/1000 fino al 13/01/1989
6			(1) Proprietà 125/1000 fino al 13/01/1989

DATI DERIVANTI DA: Atti del 21/04/1982 Pubblico ufficiale PRATICO Sede PIZZUOLI (NA) Esperto n. 66781 - UR Sede NAPOLI (NA) Registrazione n. 6674 registrato in data 10/05/1982 - Volume n. 171782 in atti dal 27/05/1986

Situazione degli intestati dall'impianto meccanografico

N.	DATI ANAGRAFICI	CODICE FISCALE	DIRITTI E ONERI REALI
1			(1) Proprietà 1/3 fino al 21/04/1982
2			(1) Proprietà 2/3 fino al 21/04/1982

DATI DERIVANTI DA: Impianto meccanografico del 12/09/1973

Visionata la documentazione catastale si rileva l'esatta rispondenza formale dei dati indicati nell'atto di pignoramento nella nota di trascrizione ed al negozio di acquisto.

DIFFORMITÀ TRA LE PLANIMETRIE CATASTALI E LO STATO DEI LUOGHI

In sede di sopralluogo sono state riscontrate alcune difformità tra l'attuale stato dei luoghi e la planimetria catastale del cespite staggito.

Di seguito vengono evidenziate tali difformità attraverso la sovrapposizione dei grafici.

Sovrapposizione planimetria catastale e stato dei luoghi (arancione)



Elenco difformità rilevate:

- 1) Diversa distribuzione degli spazi interni;**
- 2) Diversa consistenza metrica delle superfici non residenziali (balcone);**
- 3) Lieve disallineamento della muratura perimetrale e di alcuni tramezzi interni;**
- 4) Ampliamenti non licei (ripostigli esterni).**

Per regolarizzare le difformità riscontrate occorre eseguire l'aggiornamento catastale del cespite ad opera di tecnico abilitato, previo ottenimento del titolo autorizzativo urbanistico-edilizio per regolarizzare le difformità riscontrate.

Il costo complessivo, per gli oneri per la scheda DOCFA e per il compenso da corrispondere al tecnico abilitato, è pari ad € 500,00.



QUESITO n. 4: procedere alla predisposizione di schema sintetico-descrittivo del lotto.

L'esperto stimatore deve procedere alla predisposizione – per ciascun lotto individuato e descritto in risposta ai precedenti quesiti – del seguente **prospetto sintetico**:

LOTTO n. 1 (oppure LOTTO UNICO): – piena ed intera (oppure **quota di 1/2, di 1/3, ecc.**) proprietà (o altro diritto reale) di **appartamento** (o **terreno**) ubicato in _____ alla via _____ n. ____, piano _____ int. _____; è composto da _____, confina con _____ a sud, con _____ a nord, con _____ ad ovest, con _____ ad est; è riportato nel **C.F. (o C.T.) del Comune di _____ al foglio _____, p.lla _____ (ex p.lla _____ o già scheda _____), sub _____**; il descritto stato dei luoghi corrisponde alla consistenza catastale (oppure, non corrisponde in ordine a _____); vi è concessione edilizia (o in sanatoria) n. __ del _____, cui è conforme lo stato dei luoghi (oppure, non è conforme in ordine a _____); oppure, lo stato dei luoghi è conforme (o difforme _____) rispetto alla istanza di condono n. _____ presentata il _____, oppure, l'immobile è abusivo e a parere dell'esperto stimatore può (o non può) ottenersi sanatoria ex artt. _____ (per il fabbricato); risulta (oppure non risulta) ordine di demolizione del bene; ricade in zona ____ (per il terreno); **PREZZO BASE** euro _____;

Nella predisposizione del prospetto, l'esperto deve fornire le informazioni sopra indicate in via di estrema sintesi e secondo i criteri della pubblicità commerciale, atteso che il prospetto è destinato ad essere inserito nell'ordinanza di autorizzazione alla vendita ed a costituire lo schema per la pubblicazione di avviso per estratto sulla testata giornalistica.

L'esperto deve quindi evitare descrizioni di carattere discorsivo od eccessivamente lunghe.

LOTTO UNICO

Piena ed intera proprietà dell'appartamento al primo piano di uno stabile per civili abitazioni edificato su 4 livelli fuori terra, con accesso dalla porta a destra salendo le scale, distinto dal numero int. 2, ubicato nel Comune di Giugliano in Campania (NA), alla via Niccolò Copernico n. 1 e censito al NCEU dello stesso Comune al foglio 63, particella 164 sub 4.

Il cespite confina a Nord, Est e Ovest con cortile condominiale a Sud invece con ballatoio e cassa scale e con appartamento int. 3 (sub. 5).

Secondo la zonizzazione del PRG, lo stabile ricade parzialmente in zona B2 "Zona di completamento di primo grado" e parzialmente in zona F1 per standard ed attrezzature, ivi compresa l'istruzione superiore, ed i servizi sociali a scala comunale e sovracomunale.

Il fabbricato è stato realizzato con Concessione Edilizia n. 194/1989 del 31 agosto 1990 e successiva variante n. 41/1991 del 19 novembre 1991;

Il fabbricato risulta sprovvisto di Deposito al Genio Civile e Certificato di Agibilità;

Non si riscontrano ulteriori documenti o atti autorizzativi;

Non risultano ordini di demolizione gravanti sul fabbricato.

Lo stato dei luoghi risulta parzialmente difforme rispetto al titolo assentito.

Non sono presenti né le certificazioni degli impianti, ai sensi del D.M. 37/2008, né l'attestato di prestazione energetica, ai sensi del D.leg. 192/2005.

Il cespite non è conforme alle disposizioni dell'art. 19 comma 14 della D.L. n. 78/2010.

L'immobile attualmente risulta occupati da terzi sprovvisti di titolo opponibile alla procedura.

PREZZO BASE :**€ 141.000,00**

QUESITO n. 5: procedere alla ricostruzione dei passaggi di proprietà in relazione al bene pignorato.

L'esperto stimatore deve procedere alla ricostruzione di **tutti i passaggi di proprietà** relativi ai beni pignorati intervenuti fra la trascrizione del pignoramento e risalendo, a ritroso, **al primo passaggio di proprietà trascritto in data antecedente di venti anni alla trascrizione del pignoramento**.

A questo riguardo, l'esperto:

- deve sempre acquisire in via integrale **l'atto o gli atti di acquisto del bene in favore del soggetto esecutato** (ad esempio: compravendita; donazione; permuta; cessione di diritti reali; assegnazione a socio di cooperativa; ecc.), atto od atti che devono essere inseriti tra gli allegati alla relazione;

- può procedere ad acquisire in via integrale altresì **gli atti d'acquisto precedenti** laddove ne sussista l'opportunità (ad esempio: laddove sia dubbio se determinate porzioni del bene siano state oggetto di trasferimento; laddove sia opportuno verificare – specie ai fini della regolarità urbanistica – la consistenza del bene al momento di un determinato passaggio di proprietà; ecc.), procedendo in tal caso all'inserimento degli stessi tra gli allegati alla relazione. In ogni caso, l'esperto **NON DEVE MAI limitarsi alla pedissequa ripetizione degli accertamenti già riportati nella documentazione ipocatastale o nella certificazione sostitutiva depositate ex art. 567 c.p.c. dal creditore precedente**.

Qualora nella ricostruzione dei passaggi di proprietà dovesse risultare che la consistenza catastale del bene sia diversa da quella attuale (ad esempio: indicazione di una p.lla o sub diversi da quelli attuali), l'esperto segnalerà anche **i frazionamenti e le variazioni catastali via via eseguiti**, incrociando i dati risultanti dagli atti di alienazione con le risultanze dei registri catastali.

A questo riguardo, la ricostruzione dell'esperto dovrà consentire di comprendere se il bene pignorato corrisponda ai beni oggetto dei passaggi di proprietà.

In ogni caso, poi, nell'ipotesi di pignoramento di fabbricati, l'esperto deve specificare in termini esatti su quale originaria p.lla di terreno insistano i detti fabbricati, allegando altresì foglio di mappa catastale (con evidenziazione della p.lla interessata).

Nella ricostruzione dei trasferimenti, l'esperto non deve limitarsi ad indicazioni di carattere generico ed in particolare riferire che l'atto riguarderebbe "i beni sui quali è stato edificato il fabbricato" senza ulteriori specificazioni, occorrendo al contrario documentare i passaggi catastali intervenuti. Nell'ipotesi di beni pignorati in danno del debitore esecutato ma appartenenti allo stesso in regime di **comunione legale con il coniuge**, l'esperto stimatore eseguirà visura ipotecaria anche sul nominativo del coniuge non debitore dalla data dell'atto di acquisto.

L'esperto segnalerà tempestivamente al G.E. l'esistenza di atti di disposizione compiuti dal coniuge non debitore e/o l'esistenza di iscrizioni ipotecarie od altre formalità pregiudizievoli (ad esempio, trascrizione di sequestro conservativo; trascrizione di sentenza dichiarativa di fallimento; ecc.), producendo copia della nota di iscrizione e/o di trascrizione.

Ipotesi particolari:

1) Atto anteriore al ventennio avente natura di atto mortis causa.

Nel caso in cui il primo atto antecedente di venti anni la trascrizione del pignoramento abbia natura di **atto mortis causa** (trascrizione di denuncia di successione; trascrizione di verbale di pubblicazione di testamento), l'esperto dovrà eseguire autonoma ispezione presso i registri immobiliari sul nominativo del dante causa, individuando l'atto d'acquisto in favore dello stesso e risalendo ad un atto *inter vivos* a carattere traslativo (ad esempio: compravendita; donazione; permuta; cessione di diritti reali; ecc.).

Qualora l'atto individuato abbia parimenti natura di atto *mortis causa* oppure si tratti di atto *inter vivos* ma a carattere non traslativo (ad esempio: divisione), l'esperto dovrà procedere ulteriormente a ritroso sino ad individuare un atto *inter vivos* a carattere traslativo nei termini sopra precisati.

Qualora l'ispezione non sia in grado di condurre all'individuazione di un atto *inter vivos* a carattere traslativo sebbene condotta a ritroso per un considerevole lasso di tempo, l'esperto darà conto di tale circostanza nella relazione.

In tal caso, l'esperto preciserà comunque se quantomeno l'intestazione nei registri del Catasto corrisponda al nominativo del soggetto indicato dai Registri Immobiliari.

2) Atto anteriore al ventennio avente natura di atto *inter vivos* a carattere non traslativo.

Nel caso in cui il primo atto antecedente di venti anni la trascrizione del pignoramento abbia natura di atto *inter vivos* a carattere non traslativo (ad esempio: divisione), l'esperto dovrà parimenti eseguire ispezione presso i registri immobiliari sui nominativi dei danti causa, individuando l'atto d'acquisto in favore degli stessi e risalendo ad un atto *inter vivos* a carattere traslativo nei termini anzidetti (ad esempio: compravendita; donazione; permuta; cessione di diritti reali; ecc.).

3) Terreni acquisiti con procedura di espropriazione di pubblica utilità.

Nel caso di fabbricati edificati su terreni acquisiti con **procedura di espropriazione di pubblica utilità** (ad esempio, nel caso di convenzioni per l'edilizia economica e popolare), l'esperto acquisirà presso la P.A. competente la documentazione relativa all'emissione dei decreti di occupazione d'urgenza e/o di esproprio, precisando – in difetto dell'adozione di formale provvedimento di esproprio – se sia intervenuta irreversibile trasformazione dei suoli e comunque fornendo ogni informazione utile al riguardo (anche con riguardo ad eventuali contenziosi in atto).

4) Beni già in titolarità di istituzioni ecclesiastiche.

Nel caso di beni in origine in titolarità di istituzioni ecclesiastiche (Istituti diocesani per il sostentamento del clero; mense vescovili; ecc.), l'esperto preciserà se l'intestazione nei registri del Catasto corrisponda al nominativo del soggetto indicato dai Registri Immobiliari.

5) Situazioni di comproprietà.

L'esperto avrà sempre cura di riscontrare la eventuale **situazione di comproprietà** dei beni pignorati, anche con riferimento al dante causa del debitore esecutato, con la specificazione della sua natura (comunione legale tra coniugi oppure ordinaria) e della misura delle quote di ciascuno dei partecipanti.

6) Esistenza di diritto di usufrutto sui beni pignorati.

Laddove poi l'atto di acquisto del bene in capo all'esecutato contenga una **riserva di usufrutto** in favore del dante causa o di un terzo, l'esperto dovrà avere cura di verificare sempre e se tale riserva sia stata trascritta e se l'usufruttuario sia ancora in vita. A tale scopo acquisirà il **certificato di esistenza in vita ed eventualmente di morte** di quest'ultimo.

Dalla documentazione ipocatastale, presente in atti e dalle ulteriori verifiche effettuate dallo scrivente, si rileva che l'immobile staggito risulta in piena ed intera proprietà degli esecutati.

Il bene oggetto di pignoramento è pervenuto agli esecutati in virtù del seguente titolo:

- **Atto di Compravendita** a rogito del dott. Monda Alfonso, Notaio in Napoli, del 31/07/2012 rep.179654/36769, trascritto presso l'Agenzia del Territorio-Servizio di Pubblicità Immobiliare di Napoli 2 il 03/08/2012 al n. 26530 di formalità; favore dei sig.ri [REDACTED] nato a [REDACTED] il [REDACTED] per i diritti di 1/2 di piena proprietà e [REDACTED]

██████ nata a ██████ il ██████ per i diritti di 1/2 di piena proprietà e contro i sig.ri ██████ nato a ██████ il ██████ (per i diritti di 1/2 di piena proprietà) e ██████ nata a ██████ il ██████ (per i diritti di 1/2 di piena proprietà).

Il suolo su cui insiste il fabbricato di cui è parte l'immobile in oggetto pervenne ai sig.ri ██████ e ██████ come segue:

- in parte in virtù di **atto di compravendita** per Notaio Salvatore Sica di Marano di Napoli del 20 novembre 1968, registrato a Napoli il 2 dicembre 1968 al N. 1195 e trascritto presso la Conservatoria dei RR.II. di Napoli 3 il 29 novembre 1968 al o. 55012/39543;
- in parte con **atto** per Notaio Raffaele De Luca di Afragola del 9 dicembre 1983, registrato a Napoli il 21 dicembre 1983 al n. 21414/A e trascritto presso la Conservatoria dei RR.II. di Napoli 2 al n. 35977/30889.

Lo scrivente non ha riscontrato difformità tra la ricostruzione dei passaggi di proprietà riportata dalle visure storiche dell'immobile e la documentazione ipocatastale dello stesso.

QUESITO n. 6: verificare la regolarità del bene o dei pignorati sotto il profilo edilizio ed urbanistico.

L'esperto deve procedere alla verifica della regolarità dei beni sotto il profilo edilizio ed urbanistico, indicando:

- l'epoca di realizzazione dell'immobile;
- gli estremi esatti del provvedimento autorizzativo (licenza edilizia n. _____; concessione edilizia n. _____; eventuali varianti; permesso di costruire n. _____; DIA n. _____; ecc.);
- la rispondenza della costruzione alle previsioni del provvedimento autorizzativo.

Al riguardo, l'esperto deve procedere all'acquisizione presso il competente ufficio tecnico comunale di copia del provvedimento autorizzativo, nonché dei grafici di progetto allegati. Tale documentazione deve essere sempre allegata alla relazione di stima.

Si sottolinea al riguardo come, in risposta al presente quesito, l'esperto NON DEVE MAI limitarsi a ripetere pedissequamente quanto riferito dagli uffici tecnici comunali, dovendo procedere autonomamente agli opportuni accertamenti di seguito indicati (specie con riguardo alla verifica della rispondenza della costruzione alle previsioni del provvedimento autorizzativo).

Nell'ipotesi in cui l'ufficio tecnico comunale comunichi l'assenza di provvedimenti autorizzativi sotto il profilo edilizio-urbanistico per il fabbricato pignorato, l'esperto preciserà anzitutto la presumibile epoca di realizzazione del fabbricato.

A questo riguardo ed a mero titolo esemplificativo, l'esperto potrà utilizzare ai fini della datazione dell'epoca di costruzione: i) schede planimetriche catastali; ii) aerofotogrammetrie acquisibili presso gli uffici competenti e società private; iii) informazioni desumibili dagli atti di trasferimento (ad esempio, qualora l'atto contenga l'esatta descrizione del fabbricato); iv) elementi desumibili dalla tipologia costruttiva utilizzata; v) contesto di ubicazione del bene (ad esempio: centro storico della città).

In nessun caso l'esperto stimatore potrà fare affidamento esclusivo sulla dichiarazione di parte contenuta nell'atto di acquisto secondo cui il fabbricato sarebbe stato edificato in data antecedente al 1.9.1967.

Laddove l'esperto concluda – sulla base dell'accertamento sopra compiuto – per l'edificazione del bene in data antecedente al 1.9.1967, il cespite sarà considerato regolare (salvo che per le eventuali accertate modifiche dello stato dei luoghi che siano intervenute in data successiva, in relazione alle quali l'esperto procederà ad un'autonoma verifica della legittimità urbanistica delle stesse e – in difetto – all'accertamento della sanabilità/condonabilità di cui in prosieguo).

Laddove l'esperto concluda – sulla base dell'accertamento sopra compiuto – per l'edificazione del bene in data successiva al 1.9.1967, in difetto di provvedimenti autorizzativi il cespite sarà considerato abusivo e l'esperto procederà agli accertamenti della sanabilità/condonabilità di cui in prosieguo.

Nell'ipotesi in cui l'ufficio tecnico comunale comunichi l'esistenza di provvedimenti autorizzativi sotto il profilo edilizio-urbanistico per il fabbricato pignorato ma non sia in grado di consegnare all'esperto copia del detto provvedimento od anche delle sole planimetrie di progetto (ad esempio: per smarrimento; inagibilità dell'archivio; sequestro penale; ecc.), l'esperto deve richiedere al relativo dirigente certificazione in tal senso (contenente altresì l'indicazione delle ragioni della mancata consegna), certificazione che sarà inserita tra gli allegati alla relazione.

Nell'ipotesi di difformità e/o modifiche del fabbricato rispetto al provvedimento autorizzativo, in risposta al presente quesito l'esperto deve precisare analiticamente le difformità tra la situazione reale dei luoghi e la situazione riportata nella planimetria di progetto.

Al riguardo, ai fini dell'opportuna comprensione l'esperto:

- deve procedere alla sovrapposizione della planimetria dello stato reale dei luoghi (predisposta in risposta al quesito n. 2) con la planimetria di progetto;
- nel caso di riscontrate difformità:
 - deve predisporre apposita planimetria dello stato reale dei luoghi con opportuna indicazione grafica delle riscontrate difformità, inserendo la detta planimetria sia in formato ridotto nel testo della relazione in risposta al presente quesito, sia in formato ordinario in allegato alla relazione medesima;

- deve poi precisare l'eventuale possibilità di sanatoria delle difformità riscontrate ed i costi della medesima secondo quanto di seguito precisato.
- In caso di **opere abusive** l'esperto procederà come segue:
- anzitutto, verificherà la possibilità di **sanatoria c.d. ordinaria ai sensi dell'art. 36 del D.P.R. n. 380 del 2001** e gli eventuali costi della stessa;
 - in secondo luogo ed in via subordinata, verificherà l'eventuale avvenuta presentazione di **istanze di condono (sanatoria c.d. speciale)**, precisando:
 - il soggetto istante e la normativa in forza della quale l'istanza di condono sia stata presentata (segnatamente, indicando se si tratti di istanza ai sensi degli artt. 31 e seguenti della legge n. 47 del 1985; oppure ai sensi dell'art. 39 della legge n. 724 del 1994; oppure ai sensi dell'art. 32 del D.L. n. 269 del 2003 convertito in legge n. 326 del 2003);
 - lo stato della procedura presso gli uffici tecnici competenti (pareri; deliberazioni; ecc.);
 - i costi della sanatoria e le eventuali oblazioni già corrisposte e/o ancora da corrispondersi;
 - la conformità del fabbricato ai grafici di progetto depositati a corredo dell'istanza (segnalando, anche in tal caso graficamente, le eventuali difformità);
 - in terzo luogo ed in via ulteriormente subordinata, verificherà inoltre – ai fini della domanda in sanatoria che l'aggiudicatario potrà eventualmente presentare – se gli immobili pignorati si trovino o meno nelle condizioni previste dall'**art. 40, comma 6, della legge n. 47 del 1985 o dall'art. 46, comma 5 del D.P.R. n. 380 del 2001** (già art. 17, comma 5, della legge n. 47 del 1985).

A quest'ultimo riguardo, l'esperto deve:

- determinare la data di edificazione dell'immobile secondo le modalità sopra indicate;
- chiarire se – in ragione della data di edificazione come sopra determinata o comunque delle caratteristiche delle opere abusive – l'immobile avrebbe potuto beneficiare di una delle sanatorie di cui alle disposizioni di seguito indicate:
 - artt. 31 e seguenti della legge n. 47 del 1985** (in linea di principio, immobili ed opere abusivi ultimati entro la data del 1.10.1983 ed alle condizioni ivi indicate);
 - art. 39 della legge n. 724 del 1994** (in linea di principio, opere abusive ultimate entro la data del 31.12.1993 ed alle condizioni ivi indicate);
 - art. 32 del D.L. n. 269 del 2003 convertito in legge n. 326 del 2003** (in linea di principio, opere abusive ultimate entro la data del 31.3.2003 ed alle condizioni ivi indicate);
- verificare la data delle ragioni del credito per le quali sia stato eseguito il pignoramento o intervento nella procedura espropriativa.

Al riguardo, l'esperto deve far riferimento al credito temporalmente più antico che sia stato fatto valere nella procedura espropriativa (sia dal creditore pignorante, sia da uno dei creditori intervenuti), quale risultante dagli atti della procedura;

- concludere infine – attraverso il combinato disposto delle verifiche sopra indicate – se ed eventualmente in base a quali delle disposizioni di legge sopra indicate l'aggiudicatario possa depositare domanda di sanatoria.

In tutte le ipotesi di sanatoria di immobili od opere abusive, l'esperto deve indicare – previa assunzione delle opportune informazioni presso gli uffici comunali competenti – **i relativi costi**. Ove l'abuso non sia in alcun modo sanabile, l'esperto deve precisare se sia stato emesso **ordine di demolizione dell'immobile**, assumendo le opportune informazioni presso i competenti uffici comunali e quantificare gli oneri economici necessari per l'eliminazione dello stesso. Infine, l'esperto deve verificare l'esistenza della **dichiarazione di agibilità** ed acquisire **certificato aggiornato di destinazione urbanistica**.

Nel caso di mancata risposta da parte degli uffici tecnici competenti entro un tempo ragionevole dalla richiesta inoltrata o comunque di risposta incompleta, l'esperto stimatore depositerà istanza al giudice dell'esecuzione per l'emissione del provvedimento di cui all'art. 213 c.p.c.

Gli strumenti di pianificazione urbanistica vigenti nel Comune di Giugliano in Campania (NA) sono:

- **REGOLAMENTO EDILIZIO** approvato con Decreto del Presidente della Giunta della Regione Campania n.6796 del 28/10/1975;

- **PIANO REGOLATORE GENERALE** adottato con delibera del Commissario ad Acta n. 87 del 29/10/1983 e con delibera del Commissario ad Acta n. 120 del 06/07/1984 sono state esaminate le osservazioni pervenute. Il Piano è stato reso esecutivo con Decreto Sindacale il 18/11/1985 a seguito del decreto di conformità del Presidente della Giunta Regionale della Campania n. 15415 del 27/09/1985.

Secondo la zonizzazione del PRG, lo stabile ricade parzialmente in zona B2 "Zona di completamento di primo grado" e parzialmente in zona F1 per standard ed attrezzature, ivi compresa l'istruzione superiore, ed i servizi sociali a scala comunale e sovracomunale.



SIT – Comune di Giugliano in Campania (NA) – ZONA B2

ZONA OMOGENEA B2

ZONA DI COMPLETAMENTO DI PRIMO GRADO

- Destinazione d'uso : Residenze, attrezzature pubbliche, attività terziarie
- Strumenti esecutivi : concessione di edificare
- Indice di fabbricabilità fondiaria : 3.05 mc/mq comprensivo delle volumetrie esistenti (che si conservano).
- Altezze dei fabbricati, distanze fra i fabbricati e dai confini: H max = mt. 11 per un numero di piani uguale a tre.

Per le nuove costruzioni il rapporto di copertura sarà uguale a 0.30

La distanza fra i fabbricati, anche con interposta strada, sarà data dal rapporto $H \text{ max}/\text{distanza} = 1$.

E' consentita la costruzione a confina e in aderenza. La distanza minima dal confine è di mt.5.50 lungo le strade pubbliche le esigenze di allineamento stradale e di cortina edilizia continua, possono prevalere sulla presente disposizione.

- Sopraelevazione totale o parziale di fabbricati esistenti nel rispetto delle presenti norme e con le seguenti prescrizioni :
 - Indice di fabbricabilità fondiario = 3.05 mc/mq; comprensivo del volume esistente;
 - Altezza massima del fabbricato eguale a metri 11 comprensiva della sopraelevazione
 - distanza minima tra i fabbricati eguale a metri dieci, da riferirsi al solo volume di sopraelevazione;
 - E' consentita la costruzione in aderenza di altri fabbricati;
 - distanza minima dal confine eguale a metri cinque, da riferirsi al solo volume di sopraelevazione;

- deroghe alle norme riguardanti le distanze sono ammesse lungo le strade pubbliche, solo su motivate e documentate esigenze di allineamento strarispetto della cortina edilizia e decoro architettonico.

- Demolizione e ricostruzione nel rispetto del Regolamento edilizio e delle norme di cui al precedente punto : la demolizione di un fabbricato esistente riporta alla normativa per il caso di costruzione su area libera.

- Risanamento statico ed igienico degli edifici esistenti

E' consentita la ristrutturazione funzionale nel rispetto della forma e della volumetria mentre è ammesso l'aumento della superficie utile e del numero di piani esistenti.



SIT – Comune di Giugliano in Campania (NA) – ZONA F1

ZONA OMOGENEA F1

ZONA PER STANDARD ED ATTREZZATURE ,IVI COMPRESA L'ISTRUZIONE SUPERIORE, ED I SERVIZI SOCIALI A SCALA COMUNALE E SOVRACOMUNALE

Destinazione d'uso

aree per la localizzazione degli standards urbanistici e le attrezzature pubbliche, ivi compresa l'istruzione superiore ed i servizi sociali a scala comunale e sovracomunali.

- Strumenti esecutivi

intervento diretto con concessione nelle zone omogenee A e B; piano particolareggiato nelle aree di espansione residenziale

- Area minima d' intervento : (per il piano particolareggiato) gli interi ambiti interessati dall'intervento, così indicati negli elaborati grafici.

- Indirizzi progettuali

E' prestabilito un unico parametro, il rapporto di copertura, che non può essere inferiore al 50%.

A seguito delle ricerche effettuate presso l'Ufficio Tecnico del Comune di Giugliano in Campania (NA) risulta quanto segue:




- ❖ **Il fabbricato è stato realizzato con Concessione Edilizia n. 194/1989 del 31 agosto 1990 e successiva variante n. 41/1991 del 19 novembre 1991;**
- ❖ **Il fabbricato risulta sprovvisto di Deposito al Genio Civile e Certificato di Agibilità;**
- ❖ **Non si riscontrano ulteriori documenti o atti autorizzativi e/o istanze di condono;**
- ❖ **Non risultano ordini di demolizione gravanti sul fabbricato ed in particolare sul bene oggetto della presente procedura.**

DIFFORMITÀ TRA LO STATO LICEO E LO STATO DEI LUOGHI

In sede di sopralluogo sono state riscontrate alcune difformità tra l'attuale stato dei luoghi e la planimetria del titolo assentito.

Di seguito vengono evidenziate tali difformità attraverso la sovrapposizione dei grafici.

Sovrapposizione stato liceo C.E. 41/1991 – rilievo dello stato dei luoghi (arancione)



Elenco difformità rilevate:

- 1) Diversa distribuzione degli spazi interni;**
- 2) Diversa consistenza metrica delle superfici non residenziali (balcone);**
- 3) Lieve disallineamento della muratura perimetrale e di alcuni tramezzi interni;**
- 4) Ampliamenti non licei (ripostigli esterni).**

Per quanto concerne le difformità relative ai punti **(1), (2) e (3)** si ritiene che le stesse possano essere sanate ai sensi degli artt. 36 e 37 del DPR 380/81, previo pagamento degli oneri concessori e delle relative sanzioni.

I costi necessari per regolarizzare tali difformità sono stimabili in complessivi € 3.700,00, comprensivi delle spese tecniche e diritti di segreteria.

Per quanto riguarda invece l'ampliamento volumetrico relativo alle verande **(4)** si ritiene che non sia suscettibile di sanatoria in quanto l'aumento di cubatura è in contrasto con le N.T.A. del P.U.C. vigente, non essendo disponibile volumetria residua rispetto all'indice di fabbricabilità. In questo caso pertanto occorre ripristinare le condizioni licee eliminando l'ampliamento abusivo.

I costi necessari per lo smontaggio della veranda e trasporto a discarica autorizzata si stimano in complessivi € 1.500,00.

complesso da parte degli organi della procedura; e vista l'esigenza di assicurare la conservazione in buono stato dei beni, etc.; è giusto considerare il canone determinato in maniera ridotta applicando una decurtazione del 10% sul canone mensile individuato.

Pertanto, applicando tale riduzione si ha:

$$V_{11} = 600,00 \text{ €/mese} - 10\% = 540,00 \text{ €/mese} = \mathbf{540,00 \text{ €/mese}}$$

Per quanto sopra illustrato, si quantifica l'eventuale indennità di occupazione in **540,00 €/mese (cinquecentoquaranta)**, con un canone annuo (dodici mensilità) pari a 6.480,00 € (seimilaquattrocentoottanta).

QUESITO n. 8: specificare i vincoli ed oneri giuridici gravanti sul bene.

L'esperto deve procedere alla specificazione dei **vincoli ed oneri giuridici gravanti sul bene**. In particolare ed a titolo esemplificativo, l'esperto stimatore deve:

a) verificare – in presenza di trascrizioni di pignoramenti diversi da quello originante la presente procedura espropriativa – la pendenza di **altre procedure esecutive** relative ai medesimi beni pignorati, riferendo lo stato delle stesse (assumendo le opportune informazioni presso la cancelleria del Tribunale).

Nel caso in cui sia pendente precedente procedura espropriativa, l'esperto ne darà immediata segnalazione al giudice dell'esecuzione al fine dell'adozione dei provvedimenti opportuni relativi alla riunione;

b) verificare – in presenza di trascrizioni di domande giudiziali sugli immobili pignorati – la pendenza di **procedimenti giudiziari civili** relativi ai medesimi beni pignorati, acquisendo copia dell'atto introduttivo e riferendo circa lo stato del detto procedimento (assumendo le opportune informazioni presso la cancelleria del Tribunale).

La documentazione così acquisita sarà allegata alla relazione;

c) acquisire copia di eventuale **provvedimento giudiziale di assegnazione al coniuge** della casa coniugale;

d) acquisire copia di provvedimenti impositivi di **vincoli storico-artistici**;

e) verificare – per gli immobili per i quali sia esistente un condominio – l'esistenza di **regolamento condominiale** e la eventuale trascrizione dello stesso;

f) acquisire copia degli **atti impositivi di servitù** sul bene pignorato eventualmente risultanti dai Registri Immobiliari.

In particolare, nell'ipotesi in cui sul bene risultino essere stati eseguiti provvedimenti di **sequestro penale** (anche in data successiva alla trascrizione del pignoramento), l'esperto acquisirà – con l'ausilio del custode giudiziario – la relativa documentazione presso gli uffici competenti, depositando copia del provvedimento e del verbale di esecuzione del sequestro (nonché, eventualmente, copia della nota di trascrizione del provvedimento di sequestro), informandone tempestivamente il G.E. per l'adozione dei provvedimenti circa il prosieguo delle operazioni di stima.

In risposta al presente quesito, l'esperto deve inoltre indicare in sezioni separate gli oneri ed i vincoli che restano a carico dell'acquirente e quelli che sono invece cancellati o comunque regolarizzati nel contesto della procedura.

In particolare, l'esperto indicherà:

SEZIONE A: Oneri e vincoli a carico dell'acquirente.

Tra questi si segnalano in linea di principio:

- 1) Domande giudiziali;
- 2) Atti di asservimento urbanistici e cessioni di cubatura;
- 3) Convenzioni matrimoniali e provvedimenti di assegnazione della casa coniugale al coniuge;
- 4) Altri pesi o limitazioni d'uso (es. oneri reali, obbligazioni propter rem, servitù, uso, abitazione, ecc.), anche di natura condominiale;
- 5) Provvedimenti di imposizione di vincoli storico-artistici e di altro tipo.

SEZIONE B: Oneri e vincoli cancellati o comunque regolarizzati nel contesto della procedura.

Tra questi si segnalano:

- 1) Iscrizioni ipotecarie;
- 2) Pignoramenti ed altre trascrizioni pregiudizievoli (sequestri conservativi; ecc.);
- 3) Difformità urbanistico-edilizie (con indicazione del costo della regolarizzazione come determinato in risposta al quesito n. 6 e la precisazione che tale costo è stato detratto nella determinazione del prezzo base d'asta laddove non si sia proceduto alla regolarizzazione in corso di procedura);

4) Difformità Catastali (con indicazione del costo della regolarizzazione come determinato in risposta al quesito n. 3 e la precisazione che tale costo è stato detratto nella determinazione del prezzo base d'asta laddove non si sia proceduto alla regolarizzazione in corso di procedura).

• Vincoli ed oneri giuridici gravanti sul bene

- Dagli accertamenti effettuati presso gli Uffici della Conservatoria dei RR.II. di Napoli 2 non sono emerse trascrizioni di pignoramenti diversi da quello originante la presente procedura;
- Domande giudiziali;
- Provvedimenti giudiziali di assegnazione al coniuge della casa coniugale;
- Provvedimenti impositivi di vincoli storico-artistici;
- Atti impositivi di servitù;
- Provvedimenti di sequestro penale;
- Vincolo archeologico.

• Formalità pregiudizievoli

Dalla documentazione dei registri immobiliari, riguardante gli immobili staggiti, risultano indicate le seguenti formalità pregiudizievoli:

TRASCRIZIONI

Pignoramento Immobiliare n. 16653 del giorno 26/04/2024 a favore di INTESA SANPAOLO S.P.A. con sede in Torino e contro [REDACTED] nato a [REDACTED] il [REDACTED], notificato dall'Ufficiale Giudiziario di Tribunale Napoli Nord di Aversa, in data 28/03/2024 rep.2490, grava sul seguente immobile:

- **Abitazione di tipo civile, ubicata in Giugliano in Campania (NA) alla via Niccolò Copernico 1 (già via Marchesella 40) piano primo int. 2, censita al N.C.E.U. del Comune di Giugliano in Campania (NA) al foglio 63 part. 164 sub. 4.**

ISCRIZIONI

Ipoteca volontaria n. 3428 del 03/08/2012 favore di BANCO DI NAPOLI S.P.A. con sede in Napoli, e contro i sig.ri [REDACTED] nato a [REDACTED] il [REDACTED] e [REDACTED] nata a [REDACTED] il [REDACTED], derivante da concessione a garanzia di mutuo; durata 20 anni, come da atto notarile pubblico a rogito del dott. Monda Alfonso, Notaio in Napoli, in data 31/07/2012 rep.179655/36770 iscritta il 26/02/2008 ai nn. 11754/2131.

• Difformità Urbanistico-Edilizie

Lo stato dei luoghi è parzialmente difforme alla planimetria riportata nei grafici del titolo edilizio assentito.

Le spese da sostenere per la regolarizzazione urbanistico-edilizia del cespite, sono pari a complessivi € 5.200,00.



- **Difformità catastali**

Dal raffronto tra la planimetria catastale e il rilievo dello stato dei luoghi sono emerse alcune difformità che possono essere regolarizzate mediante l'aggiornamento catastale.

Le spese da sostenere per la regolarizzazione catastale del cespite sono pari ad € 500,00.

- **Certificazione energetica**

Il cespite non è dotato di A.P.E. (Attestato di Prestazione Energetica), che potrà essere rilasciato con un costo stimabile in € 300,00.



QUESITO n. 9: verificare se i beni pignorati ricadano su suolo demaniale.

L'esperto deve procedere alla verifica se i beni pignorati ricadano su suolo demaniale (in particolare per quelli ubicati nei comuni di Castel Volturno, Cellole, Sessa Aurunca, Mondragone), precisando se vi sia stato provvedimento di declassamento o se sia in corso la pratica per lo stesso.

Il cespite pignorato non ricade su suolo demaniale né vi è stato provvedimento di declassamento.



QUESITO n. 10: verificare l'esistenza di pesi od oneri di altro tipo.

L'esperto deve procedere alla verifica se i beni pignorati siano gravati da censo, livello o uso civico e se vi sia stata affrancazione da tali pesi, ovvero se il diritto sul bene del debitore pignorato sia di proprietà o di natura concessoria in virtù di alcuno degli istituti richiamati. In particolare, l'esperto verificherà laddove possibile – per il tramite di opportune indagini catastali – il titolo costitutivo e la natura del soggetto a favore del quale sia costituito il diritto (se pubblico o privato).

All'uopo, laddove il diritto sia costituito a favore di **soggetto privato** (es. persone fisiche; istituti religiosi privati quali mense vescovili e relativi successori) l'esperto verificherà – acquisendo la relativa documentazione – se sussistano i presupposti per ritenere che vi sia stato acquisto della piena proprietà per usucapione (ad es., laddove l'originario enfiteuta o livellario, od un suo successore, abbia ceduto ad altri per atto tra vivi la piena proprietà del fondo senza fare alcuna menzione degli oneri su di esso gravanti o comunque garantendo l'immobile come libero da qualunque gravame e siano decorsi almeno venti anni dall'atto di acquisto).

Laddove il diritto sia costituito a favore di **soggetto pubblico**, l'esperto verificherà se il soggetto concedente sia un'amministrazione statale od un'azienda autonoma dello Stato (nel qual caso verificherà se sussistano i presupposti per considerare il diritto estinto ai sensi degli artt. 1 della legge n. 16 del 1974 o 60 della legge n. 222 del 1985) oppure a favore di ente locale in forza di provvedimento di quotizzazione ed assegnazione, eventualmente ai sensi della legge n. 1766 del 1927 (acquisendo la relativa documentazione sia presso l'ente locale che presso l'Ufficio Usi Civici del settore B.C.A. della Regione Campania).

In tale ultima ipotesi, laddove dovesse risultare l'assenza di atti di affrancazione del bene, l'esperto sospenderà le operazioni di stima e depositerà nota al G.E. corredata della relativa documentazione

Dalle indagini condotte è emerso che sull'immobile staggito non gravano oneri da censo, livello o uso civico sia a favore di soggetto privato che pubblico.

ASTE
GIUDIZIARIE®

ASTE
GIUDIZIARIE®

ASTE
GIUDIZIARIE®

ASTE
GIUDIZIARIE®

ASTE
GIUDIZIARIE®

ASTE
GIUDIZIARIE®



QUESITO n. 11: fornire ogni informazione utile sulle spese di gestione dell'immobile e su eventuali procedimenti in corso.

L'esperto deve fornire ogni **informazione concemente**:

1. l'importo annuo delle spese fisse di gestione o manutenzione (es. spese condominiali ordinarie);
2. eventuali spese straordinarie già deliberate ma non ancora scadute;
3. eventuali spese condominiali scadute non pagate negli ultimi due anni anteriori alla data della perizia;
4. eventuali procedimenti giudiziari in corso relativi al cespite pignorato.

L'immobile staggito non è soggetto ad amministrazione condominiale, inoltre non sono state rilevate cause in corso.



QUESITO n. 12: procedere alla valutazione dei beni.

L'esperto deve indicare il **valore di mercato** dell'immobile nel rispetto delle definizioni e dei procedimenti di stima di cui agli standard di valutazione internazionali (in particolare: **International Valuation Standard IVS; European Valuation Standard EVS**) e di cui al **Codice delle Valutazioni Immobiliari di Tecnoborsa**.

In particolare ed in linea di principio, l'esperto deve utilizzare i metodi del confronto di mercato (**Market Approach**), di capitalizzazione del reddito (**Income Approach**) e del costo (**Cost Approach**), secondo le modalità precisate negli standard sopra citati e giustificando adeguatamente il ricorso all'uno od all'altro metodo in riferimento alle condizioni del caso di specie.

A questo riguardo, l'esperto deve **OBBLIGATORIAMENTE** procedere alla **esplicita specificazione dei dati utilizzati per la stima e delle fonti di acquisizione di tali dati, depositando in allegato alla perizia copia dei documenti utilizzati** (ad esempio: contratti di alienazione di altri immobili riconducibili al medesimo segmento di mercato del cespite pignorato; decreti di trasferimento emessi dal Tribunale ed aventi ad oggetto immobili riconducibili al medesimo segmento di mercato del cespite pignorato; dati dell'Osservatorio del Mercato Immobiliare dell'Agenzia delle Entrate; ecc.).

Nel caso di dati acquisiti presso operatori professionali (agenzie immobiliari; studi professionali; mediatori; ecc.), l'esperto deve:

- indicare il nominativo di ciascun operatore interpellato (ad esempio: agenzia immobiliare _____ con sede in _____);
- precisare i dati forniti da ciascun operatore (con indicazione dei valori minimo e massimo comunicati da ciascuno di essi);
- **precisare in maniera sufficientemente dettagliata le modalità di determinazione dei dati forniti dall'operatore** (attraverso il riferimento ad atti di compravendita; alla data degli stessi; alla tipologia degli immobili oggetto di tali atti; ecc.).

L'esperto potrà inoltre acquisire informazioni ai fini della stima anche presso soggetti che abbiano svolto attività di custode giudiziario e/o professionista delegato alle vendite forzate. In tal caso, l'esperto procederà a reperire i documenti di riferimento (segnatamente, i decreti di trasferimento rilevanti ai fini della stima), che saranno allegati alla relazione di stima.

IN NESSUN CASO L'ESPERTO PUO' LIMITARSI A FARE RICORSO A MERE FORMULE DI STILE QUALI "IN BASE ALLA PERSONALE ESPERIENZA, ALLA DOCUMENTAZIONE ACQUISITA, ECC."

Nella determinazione del valore di mercato l'esperto deve procedere al calcolo delle superfici per ciascun immobile, con indicazione della superficie commerciale, del valore al mq e del valore totale, esponendo analiticamente gli **adeguamenti e le correzioni della stima**.

A questo riguardo, l'esperto deve precisare tali adeguamenti in maniera distinta per gli oneri di regolarizzazione urbanistica, lo stato d'uso e manutenzione, lo stato di possesso, i vincoli ed oneri giuridici non eliminabili dalla procedura, nonché per eventuali spese condominiali insolute.

L'esperto NON DEVE MAI detrarre dal valore di mercato il costo delle cancellazioni delle iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli a carico della procedura (segnatamente: iscrizioni ipotecarie; trascrizioni di pignoramenti; trascrizioni di sequestri conservativi).

Nella determinazione del valore di mercato di immobili che – alla luce delle considerazioni svolte in risposta al quesito n. 6 – siano **totalmente abusivi ed in alcun modo sanabili**, l'esperto procederà come segue:

nell'ipotesi in cui risulti essere stato emesso ordine di demolizione del bene, l'esperto quantificherà il valore del suolo e dei costi di demolizione delle opere abusive;

nell'ipotesi in cui non risulti essere stato emesso ordine di demolizione del bene, l'esperto determinerà il valore d'uso del bene.

Sulla scorta del valore di mercato determinato come sopra, l'esperto proporrà al giudice dell'esecuzione un **prezzo base d'asta** del cespite che tenga conto delle **differenze esistenti al momento della stima tra la vendita al libero mercato e la vendita forzata dell'immobile**, applicando a questo riguardo una riduzione rispetto al valore di mercato come sopra individuato nella misura ritenuta opportuna in ragione delle circostanze del caso di specie (**misura in ogni caso compresa tra il 10% ed il 20% del valore di mercato**) al fine di rendere

comparabile e competitivo l'acquisto in sede di espropriazione forzata rispetto all'acquisto nel libero mercato.

In particolare, si osserva all'attenzione dell'esperto come tali differenze possano concretizzarsi:

- nella eventuale **mancata immediata disponibilità** dell'immobile alla data di aggiudicazione;
- nelle eventuali diverse modalità fiscali tra gli acquisiti a libero mercato e gli acquisti in sede di vendita forzata;
- nella mancata operatività della **garanzia per vizi e mancanza di qualità** in relazione alla vendita forzata;
- nelle differenze indotte sia dalle fasi cicliche del segmento di mercato (rialutazione/svalutazione), sia dalle caratteristiche e dalle condizioni dell'immobile (deperimento fisico, obsolescenze funzionali ed obsolescenze esterne) che possano intervenire tra la data della stima e la data di aggiudicazione;
- nella possibilità che la vendita abbia luogo mediante rilanci in sede di gara.

Nella determinazione del valore di mercato del lotto di vendita, agli effetti dell'espropriazione forzata, così come recita l'art.568 c.p.c., si procede al calcolo della superficie commerciale, alla determinazione del valore a metro quadro e del valore complessivo, esponendo analiticamente gli adeguamenti e le correzioni della stima, ivi compresa la riduzione del valore di mercato praticata per l'assenza della garanzia per vizi del bene venduto, e precisando tali adeguamenti in maniera distinta per gli oneri di regolarizzazione urbanistica, lo stato d'uso e di manutenzione nonché i vincoli e gli oneri giuridici non eliminabili nel corso del procedimento esecutivo de quo.

Lo **standard** di riferimento per l'attività valutativa è costituito dal "**Codice delle Valutazioni Immobiliari**" edito da Tecnoborsa, che recepisce gli standard per la valutazione immobiliare **IVS** (International Valuation Standards) e **EVS** (European Valuation Standards), oltre alle Linee guida pubblicate dall'**ABI** per la valutazione degli immobili in garanzia delle esposizioni creditizie.

L'applicazione dei metodi sopra elencati viene effettuata in alternativa tra loro in funzione della disponibilità di dati, alle circostanze di mercato e alle condizioni dell'immobile oggetto di stima.

In linea generale la scelta del **metodo di stima** è subordinata alle seguenti considerazioni:

- Il **metodo del confronto di mercato** è il metodo più diretto, probante e documentato per la valutazione di un immobile qualora il mercato di riferimento sia attivo, in modo da consentire la disponibilità di dati per il confronto. Tra i metodi che rispettano i principi degli standard vi è il **Market Comparison Approach**;
- Il **metodo finanziario** si basa sulla capacità degli immobili di produrre reddito mediante la capitalizzazione dello stesso e può essere applicato per la determinazione del valore di stima purché esistano dati di mercato che ne consentano l'applicazione, quali canoni d'affitto e caratteristiche immobiliari. Tra i metodi che rispettano i principi degli standard vi è l'**Income Approach**;
- Il **metodo dei costi** (o **Cost Approach**) consente di determinare il valore di un immobile come somma del valore dell'area edificata ed il costo di ricostruzione del fabbricato


esistente, eventualmente deprezzato per tenere conto di vetustà ed obsolescenza. Esso viene solitamente utilizzato nel caso di valutazione di immobili speciali quali capannoni industriali o beni aventi caratteristiche di unicità.

LA STIMA DEI VALORI IMMOBILIARI SARÀ CONDOTTA ATTRAVERSO IL METODO INCOME APPROACH.

L'indagine di mercato è stata effettuata presso le seguenti agenzie immobiliari operanti nel territorio:

- **Agenzia Affiliato Tecnocasa, Studio Giugliano D.I. - Giugliano in Campania (NA);**
- **Centro Casa Sud Immobiliare - Giugliano in Campania (NA);**
- **Agenzia immobiliare Alessandra De Gregorio - Giugliano in Campania (NA).**

Inoltre, i valori ottenuti sono stati confrontati con quanto ricavabile dall'Osservatorio del Mercato Immobiliare.



GEOPOI – Osservatorio del Mercato Immobiliare

I dati raccolti hanno permesso di sintetizzare i seguenti valori di zone omogenee (B1, B2 e B3) relativi al valore delle locazioni mensili per unità di superficie, rispetto al lotto da stimare.

ZONE OMOGENEE OMI B1-B2-B3	VALORE		VALORE
	MIN	MAX	MEDIO
Qualiano (NA) - B2	3,20	4,80	4,00
Mugnano di Napoli (NA) - B1	4,20	6,50	5,35
Villaricca (NA) - B1	3,10	4,80	3,95
Giugliano in Campania (NA) - B3	3,80	6,00	4,90
Melito (NA) - B2	3,30	5,20	4,25

Sulla scorta delle ricerche di mercato condotte si ricava la seguente:

Capacità locativa del lotto unico:

4,40 €/mq

Determinata la capacità locativa del cespite, la determinazione del valore capitale sarà calcolata dalla nota espressione estimativa:

$$V_c = S_c \times R_n / r$$

dove:

- S_c** rappresenta la superficie commerciale da stimare;
R_n rappresenta il reddito di locazione annuo netto;
r rappresenta il saggio di capitalizzazione.

Al reddito di locazione annuo lordo si sottraggono le spese per la manutenzione, per le assicurazioni, per i tributi, per l'eventuale sfitto ed inesigibilità, etc. a cui il proprietario dell'immobile è tenuto a sopportare, in media ammontanti a circa il 30% del reddito lordo della locazione.

La scelta del saggio di capitalizzazione è suffragata dalla letteratura di settore ricavabile dal manuale di estimo immobiliare di G. Turola, edito da "IL SOLE 24 ORE", nonché desunta dai seguenti operatori del settore: Nomisma, uno dei principali istituti privati di ricerca economica a livello nazionale ed europeo, il cui Osservatorio Immobiliare dell'Agenzia delle Entrate, lo pone a suo fondamento per le proprie rilevazioni; SOLOAFFITTI.COM, leader nel settore del mercato locativo italiano; IMMOBILIARE.IT, portale leader in Italia degli annunci immobiliari online; Casa24, ilsole24ore.com, secondo i quali:

- i fondi agricoli hanno rendimenti compresi tra il 1,5% ed il 2,0%;
- i fabbricati hanno rendimenti compresi tra il 2,0% ed il 4,0%;
- i settori terziari (servizi alberghieri, ristorazione e di intrattenimento in genere) hanno rendimenti compresi tra il 6,0% ed il 9,0%.

Una volta individuato il range dei valori del saggio, che nel caso di fabbricati civili è variabile tra il 2,0% e il 4,0%, si è tenuto conto delle reali caratteristiche della zona, dell'immobile e del suo stato di manutenzione.

Nel nostro caso il saggio di capitalizzazione è stato posto pari a 3,2%, ottenuto partendo dal valore medio ed applicando i coefficienti (incrementi-decrementi) che intervengono sulla determinazione dello specifico saggio (Prof. L. Orefice).

Sulla scorta di quanto indicato è possibile determinare per il cespite staggito in condizioni regolari i seguenti valori in libero mercato:

SUPERFICIE COMMERCIALE	mq	116,42
REDDITO LORDO	€	6.146,71
REDDITO NETTO	€	5.224,71
SAGGIO DI CAPITALIZZAZIONE		3,2%
VALORE CAPITALE	€	163.272,04
VALORE AL MQ	€/mq	1.402,50

da cui si ricava:

Il valore di mercato del lotto unico: 163.300,00 €

Agli effetti dell'art. 568 c.p.c. al valore capitale determinato vanno detratti i seguenti adeguamenti:

VALORE CAPITALE	€	163.300,00
RIDUZIONE DEL VALORE DI MERCATO PER L'ASSENZA DI GARANZIA DA VIZI (-10% DEL VALORE CAPITALE)	€ -	16.330,00
ONERI DI REGOLARIZZAZIONE CATASTALE, URBANISTICO-EDILIZIO E CONTENIMENTO DEI CONSUMI ENERGETICI	€ -	6.000,00
STATO D'USO E MANUTENZIONE	€	-
STATO DI POSSESSO	€	-
VINCOLI ED ONERI NON ELIMINABILI DALLA PROCEDURA	€	-
SPESE CONDOMINIALI INSOLUTE	€	-
VALORE CAPITALE ADEGUATO	€	140.970,00

che arrotondato stabilisce il

VALORE DI VENDITA DEL LOTTO UNICO: € 141.000,00

QUESITO n. 13: procedere alla valutazione di quota indivisa per gli immobili pignorati per la sola quota.

Nel caso il pignoramento abbia ad oggetto una **quota indivisa**, l'esperto deve procedere alla valutazione della sola quota.

L'esperto deve precisare inoltre se la quota in titolarità dell'esecutato sia suscettibile di separazione in natura (attraverso cioè la materiale separazione di una porzione di valore esattamente pari alla quota).

L'esperto deve infine chiarire già in tale sede se l'immobile risulti comodamente divisibile in porzioni di valore simile per ciascun comproprietario, predisponendo se del caso una bozza di progetto di divisione.

Il pignoramento ha per oggetto la piena e intera proprietà del bene staggito e pertanto non risultano quote indivise.



QUESITO n. 14: acquisire le certificazioni di stato civile, dell'ufficio anagrafe e della Camera di Commercio e precisare il regime patrimoniale in caso di matrimonio.

In risposta al presente quesito, l'esperto stimatore deve anzitutto indicare la residenza anagrafica del debitore esecutato alla data del pignoramento, nonché alla data attuale, acquisendo e depositando **certificato di residenza storico** rilasciato dal competente ufficio comunale.

L'esperto deve inoltre acquisire **SEMPRE certificato di stato civile** dell'esecutato.

In particolare, in caso di esistenza di rapporto di coniugio, l'esperto deve acquisire **certificato di matrimonio per estratto** presso il Comune del luogo in cui è stato celebrato il matrimonio, verificando l'esistenza di annotazioni a margine in ordine al regime patrimoniale prescelto.

Il regime patrimoniale dell'esecutato deve essere **SEMPRE** verificato alla luce di tali certificazioni.

L'esperto non può invece fare riferimento ad elementi quali la dichiarazione di parte contenuta nell'atto d'acquisto del cespite.

In ogni caso, in ordine al regime patrimoniale dell'esecutato, qualora dagli elementi complessivamente in atti risulti essere intervenuta sentenza di annullamento del matrimonio oppure di scioglimento o cessazione degli effetti civili oppure di separazione personale e tale sentenza non risulti essere stata annotata a margine dell'atto di matrimonio, l'esperto procederà – laddove possibile – ad acquisire tale sentenza e a verificarne il passaggio in giudicato.

Dalle risultanze dei certificati di residenza storici emerge che i debitori esecutati risiedono attualmente nel Comune di Giugliano in Campania (NA) alla [REDACTED] e che alla data della notifica del pignoramento, erano già residenti nel suddetto domicilio.

Dall'estratto di matrimonio rilasciato dal Comune di Giugliano in Campania (NA) in data 29/07/2024 risulta che i debitori esecutati hanno contratto matrimonio tra loro in data 24/03/1977 in regime di comunione dei beni (nessuna annotazione).

I debitori esecutati sono persone fisiche.

Conclusioni

Nel riassumere i risultati a cui è giunto attraverso la scheda riepilogativa che segue, il sottoscritto rassegna la presente relazione, ringraziando la S.V.I. per la preferenza accordatagli.

Napoli, lì 20 novembre 2024

L'ESPERTO STIMATORE



SCHEDA DI RIEPILOGO

LOTTO UNICO		
Tipologia	Abitazione di tipo civile.	
Ubicazione	Via Niccolò Copernico n. 1 - Comune di Giugliano in Campania (NA) - piano primo int. 2.	
Confini	Il cespite confina a Nord, Est e Ovest con cortile condominiale a Sud invece con ballatoio e cassa scale e con appartamento int. 3 (sub. 5).	
Stato di possesso	Il cespite è in possesso di terzi senza titolo opponibile alla procedura.	
Regolarità urbanistica	<p>Secondo la zonizzazione del PRG, lo stabile ricade parzialmente in zona B2 "Zona di completamento di primo grado" e parzialmente in zona F1 per standard ed attrezzature, ivi compresa l'istruzione superiore, ed i servizi sociali a scala comunale e sovracomunale.</p> <p>Il fabbricato è stato realizzato con Concessione Edilizia n. 194/1989 del 31 agosto 1990 e successiva variante n. 41/1991 del 19 novembre 1991;</p> <p>Il fabbricato risulta sprovvisto di Deposito al Genio Civile e Certificato di Agibilità;</p> <p>Non si riscontrano ulteriori documenti o atti autorizzativi;</p> <p><u>Lo stato dei luoghi è parzialmente difforme rispetto al titolo assentito.</u></p> <p>Non sono presenti né le certificazioni degli impianti, ai sensi del D.M. 37/2008, né l'attestato di prestazione energetica, ai sensi del D.leg. 192/2005.</p>	
Dati Catastali	NCEU del Comune di Giugliano in Campania (NA) al foglio 63, particella 164 sub 4.	
Regolarità catastale	Non è conforme alle disposizioni dell'art. 19 comma 14 della D.L. n. 78/2010.	
Formalità pregiudizievoli	<p><u>Iscrizioni:</u></p> <p>Ipoteca volontaria, iscritta il giorno 11/09/2015 ai nn. 33415/4262, nascente da concessione a garanzia di mutuo fondiario del giorno 08/09/2015 a rogito del notaio Raffaele Orsi rep. 116693/74380 a favore di [REDACTED] e contro i debitori esecutati.</p> <p><u>Trascrizioni:</u></p> <p>Pignoramento Immobiliare n. 16653 del giorno 26/04/2024 a favore di [REDACTED] con sede in [REDACTED] e contro [REDACTED] nato a [REDACTED] il [REDACTED], notificato dall'Ufficiale Giudiziario di Tribunale Napoli Nord di Aversa, in data 28/03/2024 rep.2490.</p>	
Titolo di proprietà	Atto di Compravendita a rogito del notaio Monda Alfonso del 31/07/2012 rep.179654/36769, trascritto il 03/08/2012 al n. 26530 di formalità a favore di entrambi i debitori esecutati per i diritti di 1/2 di piena proprietà ciascuno e contro i sig.ri [REDACTED] e [REDACTED] per i diritti di 1/2 di piena proprietà ciascuno.	
Quota indivisa	nessuna	
Superficie commerciale		mq 116,42
Valore a mq commerciale		€ 1.402,50
Valore commerciale		€ 163.300,00
VALORE BASE D'ASTA		€ 141.000,00

Elenco allegati

- 1. Titolo di proprietà**
- 2. Estratto per riassunto di matrimonio**
- 3. Certificati di residenza storico**
- 4. Certificato di stato di famiglia**
- 5. Planimetria dello stato dei luoghi**
- 6. Documentazione catastale**
- 7. Documentazione urbanistica ed edilizia**
- 8. Documentazione ipotecaria**
- 9. Indagini di mercato**
- 10. Comunicazioni, istanze e richieste**



